

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3581 del 28/09/2016
Oggetto	L.R. 10/1993 e ss.mm.ii. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e di impianti elettrici per l'impianto elettrico 15 kv, M.T., "Collegamento in cavo sotterraneo ad elica visibile per l'inserzione della cabina CELLIERE", in località Fosso Ghiaia, nel Comune di Ravenna, Provincia di Ravenna - Rif. ZORA/0960-AUT - Cod. rintracc. 814149061 - rilasciata a "e-distribuzione s.p.a." - Distribuzione Territoriale Rete Emilia Romagna e Marche -Progettazione Lavori e Autorizzazioni - Distaccamento di Forlì - Ufficio di Ravenna, via Maestri del Lavoro n. 1, Ravenna, sede legale in via Ombrone n. 2, Roma.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3681 del 28/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Pratica Sinadoc. n. 3729/2016

OGGETTO: L.R. 10/1993 E SS.MM.II. - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI LINEE E DI IMPIANTI ELETTRICI PER L'**IMPIANTO ELETTRICO 15 KV, M.T., "COLLEGAMENTO IN CAVO SOTTERRANEO AD ELICA VISIBILE PER L'INSERZIONE DELLA CABINA CELLIERE"**, IN LOCALITÀ FOSSO GHIAIA, NEL COMUNE DI RAVENNA, PROVINCIA DI RAVENNA - RIF. **ZORA/0960-AUT** - COD. RINTRACC. 81414906L - RILASCIATA A **E-DISTRIBUZIONE S.P.A.** - DISTRIBUZIONE TERRITORIALE RETE EMILIA ROMAGNA E MARCHE - PROGETTAZIONE LAVORI E AUTORIZZAZIONI - DISTACCAMENTO DI FORLÌ - UFFICIO DI RAVENNA, VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 1, RAVENNA, SEDE LEGALE IN VIA OMBRONE N. 2, ROMA.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo del 16 marzo 1999, n. 79, "*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*";
- la Legge del 23 agosto 2004, n. 239, "*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*";
- il "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle Acque e Impianti Elettrici*", 11 dicembre 1933, n. 1775 e ss.mm.ii.;
- la Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il D.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36 e il D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, relativi alla istituzione, alle competenze e all'organizzazione di ENEL, nonché il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha trasformato l'Ente Nazionale Energia Elettrica - ENEL in ENEL Società per Azioni;
- la Legge 28 giugno 1986, n. 339 "*Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne*" ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto Interministeriale 21 marzo 1988, n. 449, integrato con D.M. 16 gennaio 1991;
- la L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 "*Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative*" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "*Riforma del sistema regionale e locale*" e ss.mm.ii.
- la L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "*Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico*" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)*" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 20 dicembre 2002, n. 37 "*Disposizioni regionali in materia di espropri*" e ss.mm.ii.;
- il D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "*Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica*";

- la Nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità - Servizio Affari Giuridici del Territorio Prot. n. AMP/TUG/03/11853 del 05.06.2003 "*Parere sull'interpretazione dell'art. 30 della L.R. n. 37 del 2002 (Procedimento autorizzatorio alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici)*" che fornisce chiarimenti in merito alle procedure per il rilascio di autorizzazioni a linee ed impianti elettrici fino a 150 volts;

- la Nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità - Servizio Affari Giuridici del Territorio Prot. N. AMP/TUG/04/16132 del 12.08.2004 "*Parere sull'interpretazione dell'art. 30 della L.R. n. 37 del 2002 (Disciplina relativa al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici di cui alla L.R. n. 10 del 1993, modificata dalla L.R. n. 37 del 2002)*" che fornisce chiarimenti in merito al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici;

- la Nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità e Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa - Prot. n. AMP/DPA/06/12110 del 14.07.2006 "*Indicazioni operative in merito al procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici (D.Lgs. n. 330 del 2004 e L.R. n. 10 del 1993)*" che fornisce chiarimenti in merito all'applicazione del D.Lgs.330/2004, con particolare riguardo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni a linee ed impianti elettrici fino a 150 volts disciplinate dalla L.R. 10/93 e ss.mm.ii.;

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13*, recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 17, lett. a) della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla costruzione di elettrodotti sino a 150 kV e altri elettrodotti di interesse non nazionale, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

DATO ATTO che, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino **l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso**, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

VISTE:

- La domanda ZORA/0960-AUT, presentata in data 22.12.2015, Prot. Enel-DIS-03/12/2015-0991117 (acquisita dalla Provincia di Ravenna con Pg. n. 2015/97747 del 22.12.2015) da Enel Distribuzione S.p.A. - Distribuzione Teritoriale Rete Emilia Romagna e Marche - Progettazione Lavori e Autorizzazione - Distaccamento di Forlì - Ufficio di Ravenna con sede in Fornace Zarattini, via Maestri del Lavoro n. 1, Ravenna, C.F. e P. IVA 05779711000, sede legale in via Ombrone n. 2, Roma, corredata dalla documentazione prescritta con la quale:

- a) si chiede l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico a 15 kV: "*Collegamento in cavo sotterraneo ad elica visibile per l'inserzione della cabina CELLIERE*", in località Fosso Ghiaia, nel Comune di Ravenna, Provincia di Ravenna;
- b) si dichiara che l'elettrodotto in oggetto non risulta essere previsto negli strumenti urbanistici, e pertanto l'atto di autorizzazione avrà efficacia sia di variante urbanistica ai sensi dell'art. 2 bis L.R. 10/1993, sia di introduzione delle fasce di rispetto, ai sensi del DM 29.05.2008 "Fasce" e della LR 20/2000 (Artt. A-23 e A-26);
- c) si chiede la *dichiarazione della sussistenza della pubblica utilità*;

- La pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna – Parte Seconda - n. 237 del giorno 02.12.2015, anno 46, n. 314, resasi necessaria in quanto l'impianto in oggetto non è ricompreso nel programma degli interventi relativi al corrente anno, da cui risulta che nel *"Programma interventi Anno 2015 - I Integrazione"* è previsto l'intervento *"Impianto in cavo sotterraneo ad elica visibile per l'inserzione della Cabina Celliere, in località Fosso Ghiaia, nel Comune di Ravenna, Provincia di Ravenna"*;

- La pubblicazione di avviso di deposito dell'istanza in oggetto e dei relativi allegati - contenente l'indicazione che l'autorizzazione comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Ravenna, con apposizione del vincolo espropriativo, nonché dichiarazione di pubblica utilità - effettuata da Arpae-Sac di Ravenna sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, Parte Seconda, n. 93, del giorno 09.03.2015;

- La pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino" di Ravenna del giorno 09.03.2016, effettuata da Enel Distribuzione SpA;

- L'attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Ravenna con avviso di deposito 2016/401, per consecutivi 20 giorni e precisamente dal 09.03.2016 al 29.03.2016;

- L'attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna per consecutivi 20 giorni e precisamente dal 09.03.2016 al 29.03.2016, come certificato da nota del Comune di Ravenna (Sac PGRA 3599 del 30.03.2016);

VISTA la planimetria con individuate le ditte catastali interessate dall'impianto in oggetto;

VISTA la comunicazione personale effettuata, a tutti i proprietari interessati dall'opera elettrica da autorizzare, mediante lettere raccomandate con ricevuta di ritorno (Sac PGRA nn. 2255, 2256, 2257 del 26.02.2016), in base all'elenco fornito da ENEL Distribuzione SpA – Distribuzione Territoriale - Rete Emilia Romagna e Marche – Progettazione Lavori e Autorizzazioni - Distaccamento di Forlì - Ufficio di Ravenna - con sede in Fornace Zarattini, Via Maestri del Lavoro n. 1, 48124 Ravenna;

VISTO che non sono pervenute osservazioni in merito alla richiesta di autorizzazione presentata;

VISTI i nulla osta e pareri, previsti dagli artt. 3 e 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e ss.mm.ii., favorevoli e precisamente:

- **ARPAE-SSA** di Ravenna - certificato n. 455-4 SINA SSA/RA/15 del 15.01.2016, Arpae PGRA 353 del 18.01.2016 (parere che tiene conto del parere AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna del 29.12.2015-Prot. n. 288313) "Conformità impianti alla normativa vigente in materia di esposizione ai campi elettromagnetici generati da elettrodotti";

- **Provincia di Ravenna** – Settore Ambiente e Territorio – Nulla osta minerario (Sac PGRA 5649 del 13.05.2016), che cita:

"In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, sulla base delle verifiche effettuate da questo Ufficio, non si segnalano osservazioni da proporre in ordine ad interferenze nella realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto, con situazioni di interesse minerario.

Si segnala l'esistenza di un'area di attività estrattiva denominata "Standiana", posta a Nord - Nord-Est dell'area di intervento in oggetto."

- **Comando Militare Esercito "Emilia-Romagna" di Bologna** – Nulla Osta n. 29-16 del 11.02.2016, inviato con lettera Prot. M_D-E24466 n. 0002892 del 15.02.2016 (Sac PGRA n. 1624 del 16.02.2016);

- **Aeronautica Militare** - Comando 1^ Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio di Milano - Nulla Osta inviato con lettera Prot. n. M_D.AMI001/3132/D.20.03 del 02.03.2016 (PGRA 5649 del 13.05.2016);

- **Comando Marittimo Nord** - Ufficio Demanio Infrastrutture - Marina Nord di La Spezia - Nulla Osta inviato con lettera Prot. M_D_MARNORD 0003067 del 29.01.2016, nota acquisita da Arpae-Sac di Ravenna con il PGRA n. 1037 del 02.02.2016;

- **Consorzio di Bonifica della Romagna** - Parere di competenza favorevole Prot. n. 12986/RA6697/MMO/oma del 10.05.2016 (Sac PGRA 5569 del 12.05.2016);

- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** - Direzione Generale Territoriale Nord-Est - U.S.T.I.F. di Venezia - Sezione di Bologna – Prot. n. U.0005212 del 13.01.2016 (Sac PGRA 5649 del 13.05.2016), comunicazione di non necessità del rilascio di Nulla Osta/Assenso tecnico;

- **Ministero dello Sviluppo Economico** - Direzione Generale per le Attività Territoriali - ispettorato Territoriale Emilia Romagna - Settore III Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche - Prot. n. U.0078844 del 09.05.2016 (Sac PGRA 5443 del 10.05.2016), comunicazione dell'Ente del non avere facoltà al rilascio di Nulla Osta per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati a elica (cfr del DL 179/2012 art. 14 comma 6).";

- **Comune di Ravenna** - Area Infrastrutture Civili - Ufficio Catasto - Parere favorevole al rilascio della concessione dell'area di proprietà comunale, relativamente alla servitù di elettrodotto, distinta al Catasto Terreni del Comune di Ravenna al Foglio 23 della Sezione Savio, mappali 154 e 155 (Sac PGRA 6679 del 07.06.2016 e PGRA 8427 del 12.07.2016);

- **Comune di Ravenna** - Servizio Progettazione Urbanistica. Nulla Osta su Variante Urbanistica del 25.05.2016, PG 77269 del 25.05.2016 (Sac PGRA 6262 del 27.05.2016), nel quale si comunica che non si rendono necessarie le varianti urbanistiche al POC 2010-2015 e al RUE;

"Verificato che è stata dichiarata NON necessaria l'apposizione del vincolo espropriativo in quanto l'intervento viene realizzato in regime di servitù, NON si rende necessaria la variante all'elaborato POC13 del POC 2010-2015. Verificato inoltre che NON è necessario apporre la fascia di rispetto dell'elettrodotto (per le sue caratteristiche costruttive, come da relazione finale di SRPAE n. 455-4 SINA SSA/RA/16 del 15/01/2016), fatta salva una fascia di rispetto di ml 2.00 dai campi elettromagnetici del solo manufatto di servizio (cabina) dell'impianto in oggetto, NON si rende necessaria la variante al RUE ai sensi del c.1 dell'art.15 della LR 30/2000 (gli strumenti urbanistici devono riportare le fasce di rispetto di cui al c.4 dell'art. 13 della LR medesima). In merito alla fascia di rispetto dalla cabina Celliere si precisa che già ai sensi dell'art. II.1.2 c.3 del RUE vigente "la distanza delle costruzioni dalle cabine elettriche deve essere calcolata come di "prima approssimazione" (dpa) "che caratterizza la distanza minima da tenere da tutti gli impianti che producono campi elettromagnetici sulla base della normativa nazionale".";

- **Comune di Ravenna** - Area Infrastrutture Civili. Parere favorevole allo scavo in sede stradale lungo la via Masullo Prot. 103291 del 14.07.2016 (Sac PGRA 8603 del 14.07.2016);

VISTI i nulla osta e pareri, previsti dagli artt. 3 e 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e ss.mm.ii., favorevoli con prescrizioni e precisamente:

- **Provincia di Ravenna** - Settore Ambiente e Territorio - Parere sulla conformità dell'impianto agli strumenti di pianificazione territoriali e urbanistica (Sac PGRA 3077 del 16.03.2016) di cui si riporta il seguente stralcio:

"..... L'opera in oggetto risulta ricadere nelle seguenti zone: Art. 3.23 "Zone di interesse storico testimoniale - terreni interessati da bonifiche storiche di pianura" del PTCP della Provincia di Ravenna, Pertanto, fatto salve eventuali modifiche apportate dal Comune di Ravenna ai vigenti strumenti urbanistici, l'intervento è ammissibile alla condizione che siano approfonditi gli aspetti sopra riportati in relazione a quanto disposto dall'art. 3.23 del vigente PTCP e che in fase di realizzazione dell'intervento, siano adottati tutti quegli accorgimenti costruttivi tali da evitare l'alterazione delle caratteristiche essenziali dagli elementi dell'organizzazione territoriale.";

- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo** – Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna - Nulla Osta Prot. n. 528 del 21.01.2016 (Sac PGRA 5649 del 13.05.2016) e Prot. n. 6633 del 10.06.2016 (Sac PGRA 7096 del 15.06.2016), alle seguenti condizioni: *".... tenuto conto che l'area oggetto di intervento si presenta ad alto potenziale archeologico ... questa Soprintendenza rilascia parere positivo alla realizzazione dell'opera, così come prevista in progetto, subordinandolo al costante controllo di archeologi professionisti. Si resta in attesa della comunicazione, con congruo anticipo, del nome della ditta archeologica prescelta e della data di inizio dei lavori.";*

- **Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.** - Parere favorevole condizionato all'adozione delle prescrizioni per la risoluzione dell'interferenza tra l'impianto elettrico a 15 kV per l'inserzione della cabina Celliere, impartite nell'autorizzazione n. 2724 del 17.03.2016 rilasciata da Romagna Acque (Sac PGRA 5564 del 12.05.2016);

- **Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli** - Parere con prescrizioni Prot. n. 242/2016 del 09.06.2016 (Sac PGRA 7105 del 15.06.2016). Viene comunicato che le opere ricadono in area di potenziale allagamento di cui all'art. 6 del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1877 del 19/12/2011, confermata dal progetto della variante di coordinamento tra il Piano di gestione del Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 1/3 del 27/04/2016.

Le prescrizioni si riportano di seguito:

"... Per la zona perimetrata di cui all'art. 6 dovranno essere rispettati i tiranti idrici riportati nella Direttiva Idraulica, nel caso specifico per il tracciato di collegamento in oggetto ricadenti nelle classi ricomprese tra 0 e 50 cm, tra 50 e 150 cm e oltre 150 cm sopra al piano di campagna, ovvero il progettista potrà verificarne con misure topografiche la congruità con l'attuale assetto morfologico della zona.

In particolare dovrà essere posta attenzione alla realizzazione di un piano di calpestio superiore al tirante idrico di riferimento per la cabina elettrica (pari a circa 150÷160 cm sul piano di campagna, come verificabile più precisamente nel file grid di dettaglio scaricabile dal sito di questa Autorità al seguente link: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/pianificazione/autorita-bacini-romagnoli/direttive> - file zip: deflussi e depressioni di pianura (file grid ascii) e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare o annullare gli effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed impiantistiche.

Infine si specifica che l'applicazione degli accorgimenti da adottarsi per proteggere le opere dai potenziali danni indotti dallo specifico tirante idrico di riferimento è demandata all'Amministrazione Comunale, come specificato al capitolo 6 della Direttiva Idraulica approvata con Delibera del Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2013.";

- **Consorzio di Bonifica della Romagna** – Concessione/Autorizzazione all'attraversamento superiore dello scolo consorziale Acquara Bassa rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna con atto n. 9706 del 01.04.2016, acquisita in sede di svolgimento della prima Conferenza di servizi tenutasi in data 24.05.2016;

- **Consorzio di Bonifica della Romagna** – Concessione/Autorizzazione all'attraversamento superiore dello scolo consorziale Gronde rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna con atto n. 9707 del 01.04.2016, acquisita in sede di svolgimento della prima Conferenza di servizi tenutasi in data 24.05.2016;

- **Consorzio di Bonifica della Romagna** – Concessione/Autorizzazione al parallelismo interrato dello scolo consorziale Celliere Basso, per una lunghezza complessiva di ml 930, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna con atto n. 9708 del 01.04.2016, acquisita in sede di svolgimento della prima Conferenza di servizi tenutasi in data 24.05.2016;

- **Consorzio di Bonifica della Romagna** – Concessione/Autorizzazione all'uso della cabina elettrica ENEL denominata "Celliere" rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna con atto n. 9744 del 04.07.2016 (Sac PGRA 8634 del 15/07/2016);

VISTA la nota di ENEL Distribuzione S.p.A., Prot. Enel-DIS-04/11/2015-0913038 (acquisita dalla Provincia di Ravenna con PG n. 88608 del 16.11.2015), con cui ha trasmesso all'**Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia** e, per conoscenza, alla Provincia di Ravenna, la Dichiarazione di non interferenza con Attività Minerarie, ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", e con cui

"..... dichiara di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico alla data del 04.11.2015, e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti. Secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, la presente dichiarazione di insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1933.";

VISTA la nota di ENEL Distribuzione S.p.A., Prot. Enel-DIS-19/11/2015-0952452 (acquisita dalla Provincia di Ravenna con PG n. 97349 del 21.12.2015), con cui ha trasmesso alla Provincia di Ravenna e, per conoscenza, al **Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni** - Ispettorato Territoriale Emilia Romagna:

- l'Attestazione di Conformità tecnica redatta ai sensi del comma 2bis, dell'art. 95, del D.Lgs. n. 259/2003 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
- la Dichiarazione del Procuratore responsabile che ha redatto l'Attestato di Conformità tecnica, in merito alla fase realizzativa dell'elettrodotto di cui all'oggetto;

VISTA la nota della Sac di Ravenna, PGRA n. 4631 del 21.04.2016, inviata a Enel Distribuzione SpA, e per conoscenza al Comune di Ravenna, con la quale vengono comunicate le seguenti informazioni:

- che sono scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni in seguito alla pubblicazione sul BURERT;
- che sono scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni da parte dei proprietari delle aree interessati dall'intervento;
- che all'ufficio Sac di Ravenna non sono pervenute osservazioni;

VISTA la nota della Sac di Ravenna, PGRA n. 4632 del 21.04.2016, inviata al Comune di Ravenna, e per conoscenza ad Enel Distribuzione SpA, con cui è stata fatta richiesta delle valutazioni sulla variante urbanistica ai sensi del comma 4, art. 3, della L.R. 10/93 e ss.mm.ii.;

VISTE le risultanze della seduta della **prima Conferenza di servizi** del giorno 24.05.2016, convocata dalla Sac di Ravenna con nota PGRA 5197 del 04.05.2016, ai sensi del comma 3, art. 3 della L.R. 22/02/1993, n. 10 e ss.mm.ii., al fine di acquisire i pareri mancanti;

VISTE le Concessioni rilasciate dal Consorzio di Bonifica della Romagna ed acquisite in sede di svolgimento della prima Conferenza dei Servizi tenutasi in data 24.05.2016, sopracitate;

VISTA la comunicazione della Sac di Ravenna (PGRA 6537 del 01.06.2016) con la quale è stato trasmesso a tutti gli enti convocati il verbale della predetta Conferenza di servizi del 24.05.2016, verbale con cui vengono chieste le seguenti integrazioni:

- 1) ad Enel Distribuzione S.p.A., la servitù costituita presso il notaio con la proprietà privata della particella catastale Comune Ravenna-Savio, F.23, mappale 19;
- 2) al Consorzio di Bonifica, la concessione inerente la particella catastale Comune di Ravenna-Savio, F. 23, mapp. 298;
- 3.a) al Comune di Ravenna - Servizio Progettazione Urbanistica - le valutazioni sulla variante urbanistica;
- 3.b) al Comune di Ravenna - Servizio Patrimonio – concessione/autorizzazione/servitù per l'attraversamento dell'elettrodotto delle particelle map. 154 e 155, F. 30, Comune Ravenna-Savio;
- 3.c) al Comune di Ravenna - Servizio Strade – parere di massima per i lavori nella strada comunale Masullo;

VISTA la nota della Sac di Ravenna (PGRA 6632 del 07.06.2016) con cui è stata chiesta a ENEL Distribuzione SpA la documentazione integrativa, da consegnare entro 30 g. dal ricevimento della comunicazione, e che ha contestualmente sospeso i termini del procedimento;

DATO ATTO che a partire dal 01.07.2016 "Enel Distribuzioni Spa" ha assunto la nuova denominazione societaria di "e-distribuzioni SpA";

VISTA la nota PGRA 8251 del 08.07.2016, con cui la Sac di Ravenna ha accolto e concesso la proroga di ulteriori 30 gg, rispetto alla scadenza prevista per la presentazione della documentazione integrativa, richiesta da e-distribuzione SpA con nota Prot. Enel-Dis-04/07/2016-0430435, (PGRA 8199 del 07.07.2016);

VISTA la nota PGRA 9701 del 05.08.2016, con cui la Sac di Ravenna ha accolto e concesso la proroga di ulteriori 30 gg, rispetto alla scadenza prevista per la presentazione della documentazione integrativa, richiesta da e-distribuzione SpA con nota Prot. Enel-Dis-03/08/2016-0494637, (PGRA 9701 del 05.08.2016), per cui la servitù costituita presso il notaio doveva essere consegnata entro il 04.09.2016;

VISTE le risultanze della **seconda e conclusiva seduta della Conferenza di servizi** svoltasi il giorno 05.09.2016, convocata con nota PGRA della Sac di Ravenna n. 9710 del 05.08.2016, ai sensi del comma 3,

art. 3 della L.R. 22/02/1993 n. 10 e ss.mm.ii., al fine di acquisire i pareri mancanti, durante la quale il rappresentante della Sac di Ravenna, riguardo la documentazione integrativa richiesta con la 1° CdS, ha relazionato quanto segue:

1) La società Enel-Distribuzione S.p.A., per la consegna della servitù costituita presso il notaio con la proprietà privata della particella catastale Comune Ravenna-Savio, F. 23, mappale 19, da consegnare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha chiesto ed ottenuto le seguenti proroghe:

- richiesta proroga di 30 giorni, Enel-DIS-04/07/2016-0430435 (PGRA n. 8199 del 07.07.016) concessa con nota PGRA n. 8251 del 08.07.2016;

- richiesta proroga di ulteriori 30 giorni da parte di e-distribuzione S.p.A., Enel-DIS-03/08/2016-0494637, (PGRA n. 9686 del 04.08.016) concessa con nota PGRA n. 9701 del 05.08.2016;

A tutt'oggi (data della 2° CdS del 05.09.2016) non è pervenuta da parte di e-distribuzione S.p.A. la servitù sopra citata.

2) Nota di e-distribuzione S.p.A. (PGRA n. 8634 del 15.07.2016) con cui è stata trasmessa la Concessione/Autorizzazione n. 9744 del 04.07.2016 del Consorzio di Bonifica della Romagna, con cui si concede/autorizza Enel-Distribuzione S.p.A. all'uso della cabina elettrica ENEL denominata "CELLIERE" a servizio esclusivo dell'impianto idrovoro Stadiana, che insiste sull'area censita al Catasto terreni del Comune di Ravenna Sez. Savio, al F. 23, mapp.le 298, alle condizioni elencate nel documento.

3.a) Nota del Comune di Ravenna, Area Economia e Territorio – Servizio Progettazione Urbanistica – (PGRA n. 6262 del 27.05.2016) avente ad oggetto:

"Richiesta di valutazioni su variante urbanistica" con la quale si comunica che non si rendono necessarie le varianti urbanistiche al POC 2010-2015 e al RUE:

"Verificato che è stata dichiarata NON necessaria l'apposizione del vincolo espropriativo in quanto l'intervento viene realizzato in regime di servitù, NON si rende necessaria la variante all'elaborato POC13 del POC 2010-2015. Verificato inoltre che NON è necessario apporre la fascia di rispetto dell'elettrodotto (per le sue caratteristiche costruttive, come da relazione finale di ARPAE n. 455-4 SINA SSA/RA/16 del 15/01/2016), fatta salva una fascia di rispetto di ml 2.00 dai campi elettromagnetici del solo manufatto di servizio (cabina) dell'impianto in oggetto, NON si rende necessaria la variante al RUE ai sensi del c.1 dell'art.15 della LR 30/2000 (gli strumenti urbanistici devono riportare le fasce di rispetto di cui al c.4 dell'art. 13 della LR medesima). In merito alla fascia di rispetto dalla cabina Celliere si precisa che già ai sensi dell'art. II.1.2 c.3 del RUE vigente "la distanza delle costruzioni dalle cabine elettriche deve essere calcolata come di "prima approssimazione" (dpa) "che caratterizza la distanza minima da tenere da tutti gli impianti che producono campi elettromagnetici sulla base della normativa nazionale";

3.b) Nota del Comune di Ravenna, Area Infrastrutture Civili – Servizio Patrimonio, Id. n. 992352312, Fasc. 2016/04.08/342 del 18.08.2016 (PGRA n. 10331 del 19.08.2016), avente ad oggetto "Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico a 15 Kw denominato "Collegamento in cavo sotterraneo ad elica visibile, per l'inserzione della cabina Celliere" in località Fosso Ghiaia, nel Comune di Ravenna – Convocazione seconda seduta Conferenza di Servizi.", con allegata la Determinazione Dirigenziale n. 104 del 25.07.2016 ad oggetto "Concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico per la posa ed il mantenimento di cavo interrato a 15 Kv per il collegamento della cabina elettrica di trasformazione denominata celliere, in Ravenna-via Masullo sn, a favore di e-distribuzione S.p.A." con allegata la bozza di concessione che il Servizio Contratti del Comune di Ravenna sta provvedendo a formalizzare;

3.c) Nota del Comune di Ravenna, Area Infrastrutture Civili – Servizio Strade, (PGRA n. 8603 del 14.07.2016) avente ad oggetto:

"Domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico a 15 Kv denominato "Collegamento in cavo sotterraneo ad elica visibile, per l'inserzione della cabina Celliere" in località Fosso Ghiaia, Comune di Ravenna – Parere prima seduta di conferenza di servizi del 24.05.2016" con cui si rilascia parere favorevole allo scavo in sede stradale lungo la via Masullo."

Sono pervenuti inoltre i seguenti pareri:

1. **Regione Emilia-Romagna – Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli**, Prot. n. 242/2016 del 09.06.2016 (PGRA n. 7105 del 15.06.2016), parere favorevole con prescrizioni;
2. **Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali – Divisione IX - Ispettorato Territoriale Emilia Romagna - Settore III° Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche** - Prot. n. U.0137565 del 16.08.2016 (PGRA n. 10243 del 17.08.2016),

comunicazione dell'Ente del non avere facoltà al rilascio di Nulla Osta per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati a elica (cfr del DL 179/2012 art. 14 comma 6).”;

3. **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo** – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini – Prot. n.1801 del 31.08.2016 (PGRA n. 10940 del 01.09.2016), parere positivo con prescrizioni, in particolare per la realizzazione dell'opera subordinata al costante controllo di archeologi professionisti.

In sede di CdS il rappresentante di e-distribuzione S.p.A. consegna i seguenti elaborati:

- Certificazione del notaio Palmieri Vincenzo di avvenuta stipula di servitù costituita con la proprietà privata della particella catastale Comune Ravenna-Savio, F. 23, mappale 19; e-distribuzione S.p.A. dichiara di trasmettere l'atto definitivo appena gli verrà consegnato;

In merito al punto 2 dell'OdG (Decisione sul procedimento), si chiede al rappresentante del Consorzio di Bonifica della Romagna se la Concessione/Autorizzazione n. 9744 relativa alla cabina elettrica “Celliere” ricomprende anche il consenso per il passaggio/permanenza delle linee elettriche in arrivo alla cabina che insiste sulla particella catastale Ravenna Sez. Savio, F. 23, mapp. 298, di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato e in gestione al Consorzio di Bonifica della Romagna.

Si prende atto della dichiarazione del rappresentante del Consorzio di Bonifica di dare il consenso per il passaggio/permanenza delle linee elettriche in arrivo alla cabina che insiste sulla particella catastale Ravenna Sez. Savio, F. 23, mapp. 298, di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato e in gestione al Consorzio di Bonifica della Romagna.

La parola passa ai partecipanti alla Conferenza di Servizi: i rappresentanti non hanno nulla da dichiarare.

La Conferenza di servizi ritiene di chiudere la seduta odierna rimanendo in attesa dell'integrazione richiesta ad e-distribuzione S.p.A.:

- servitù costituita presso il notaio con la proprietà privata della particella catastale Comune Ravenna-Savio, F. 23, mappale 19.”

La seconda Conferenza di servizi si considera conclusiva, ai sensi dei comma 6-bis e 7, dell'art. 14-ter, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e si dichiara di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione, fatta salva la ricezione da parte di e-distribuzione S.p.A. dell'atto conclusivo della stipula di servitù costituita presso il notaio;

Il verbale della seconda Conferenza di servizi del giorno 05.09.2016 è stato trasmesso a tutti gli enti convocati, con nota della Sac di Ravenna, PGRA n. 11072 del 06.09.2016;

VISTI i documenti pervenuti successivamente alla seconda e conclusiva seduta della Conferenza di servizi del 05.09.2016, e precisamente:

- nota di e-distribuzione S.p.A., Prot. Enel-DIS-15/09/2016-0575665 (Sac PRGA 11685 del 20.09.2016), con cui sono stati trasmessi:

- “Atto di costituzione di servitù di elettrodotto in cavo interrato” del Notaio V. Palmieri di Ravenna, stipulato in data 01.08.2016, Rep. Gen. n. 372114/42413, Trascrizione Reg. Gen. n. 14891, Reg. part. n. 9662, Presentazione n. 51 del 13.09.2016, inerente la particella identificata al catasto: Comune di Ravenna-Savio, F. 23, Mapp. 19;
- “Concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico, per la posa ed il mantenimento di cavo interrato a 15 kV, per il collegamento della cabina elettrica di trasformazione, denominata Celliere, in Ravenna – via Masullo sn a favore di e-distribuzione S.p.A.”, del Comune di Ravenna, PG n. 108399/2016, Repertorio n. 1803 del 14.09.2016;

- nota di e-distribuzione S.p.A., acquisita agli atti della Sac con il PRGA 11756 del 21.09.2016, con cui è stata trasmessa l'Autorizzazione rilasciata dal Comune di Ravenna, Area Infrastrutture Civili, Servizio Strade per “Scavo trasversale su strada in congl. bitum. tradizionale di largh. maggiore a m. 5.00 via Masullo 8 – Scavo longitud. su strada in congl. bitum. tradizionale di largh. maggiore a m. 5,00 con scavo a distanza superiore a m. 2,00 dall'asse della carreggiata via Masullo 8 per una lung. complessiva del ripristino definitivo pari a m. 14”, n. 24-16 E 114431/2016 del 09.08.2016, PG n. Prot. ENTE 0483291;

VISTO che per la realizzazione dell'elettrodotto in oggetto non si rende necessaria la variante all'elaborato POC13 del POC 2010-2015 del Comune di Ravenna, in quanto non necessaria l'apposizione del vincolo espropriativo, secondo il Nulla Osta espresso dal Comune di Ravenna, sopracitato, ai sensi della LR 10/1993 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, **è decaduta la necessità di procedere alla Variante degli strumenti urbanistici, nonché dell'apposizione del vincolo espropriativo, in quanto:**

- Riguardo la valutazione preventiva dei livelli di esposizione della popolazione al campo elettrico e magnetico, Certificato n. 455-4 SINA SSA/Ra/15 della Sezione Provinciale di Ravenna di Arpae del 15.01.2016,

- *“vista la documentazione presentata da Enel per la linea elettrica sotterranea (960 m.) ed in particolare il punto B della domanda, in cui si dichiara che “... l'impianto verrà realizzato in soluzione sotterranea con cavo cordato ad elica visibile e pertanto ai sensi dell'art. 3.2 del DM 29/05/2008 tale tipologia costruttiva non costituisce fascia di rispetto per i c.e.m. in quanto le emissioni sono molto ridotte”; nel caso specifico risulta che le fasce di rispetto per l'obiettivo di qualità di μ Tesla non intersecano il suolo.*
- *vista la documentazione presentata da Enel per la cabina elettrica di trasformazione ed in particolare il punto C della domanda, in cui si dichiara che: “ i luoghi più prossimi destinati a permanenza prolungata di persone, sono a distanza superiore a 2 metri dalle pareti della stessa, DPA determinata secondo i disposti del DM 29/05/2008-art. 5.2.1.”. Tenuto conto di quanto sopra ne segue che risulta ottemperato l'obiettivo di qualità 3 μ Tesla e quindi si ritiene, congiuntamente all'AUSL della Romagna, che gli impianti in oggetto siano conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di esposizione ai campi elettromagnetici generati da elettrodotti.”;*

- Riguardo la variante urbanistica il Comune di Ravenna-Servizio Progettazione Urbanistica, ha rilasciato Nulla Osta sulla Variante Urbanistica ai sensi della LR 10/1993, PG 77269 del 25.05.2016 (PGRA 6262 del 27/05/2016), con la quale comunica che non si rendono necessarie le varianti urbanistiche al POC 2010-2015 e al RUE:

"Verificato che è stata dichiarata NON necessaria l'apposizione del vincolo espropriativo in quanto l'intervento viene realizzato in regime di servitù, NON si rende necessaria la variante all'elaborato POC13 del POC 2010-2015. Verificato inoltre che NON è necessario apporre la fascia di rispetto dell'elettrodotto (per le sue caratteristiche costruttive, come da relazione finale di SRPAE n. 455-4 SINA SSA/RA/16 del 15/01/2016), fatta salva una fascia di rispetto di ml 2.00 dai campi elettromagnetici del solo manufatto di servizio (cabina) dell'impianto in oggetto, NON si rende necessaria la variante al RUE ai sensi del c.1 dell'art.15 della LR 30/2000 (gli strumenti urbanistici devono riportare le fasce di rispetto di cui al c.4 dell'art. 13 della LR medesima). In merito alla fascia di rispetto dalla cabina Celliere si precisa che già ai sensi dell'art. II.1.2 c.3 del RUE vigente "la distanza delle costruzioni dalle cabine elettriche deve essere calcolata come di "prima approssimazione" (dpa) "che caratterizza la distanza minima da tenere da tutti gli impianti che producono campi elettromagnetici sulla base della normativa nazionale".";

- Riguardo l'unica area intestata a proprietà privata interessata dall'elettrodotto, particella catastale elencata nel Piano Particellare e identificata al catasto Comune di Ravenna-Savio, F. 23, M. 19, e-distribuzione S.p.A. ha trasmesso con Prot. n. Enel-DIS-15/09/2016-0575665 (PRGA 11685 del 20.09.2016) l' "Atto di costituzione servitù di elettrodotto in cavo interrato" del Notaio V. Palmieri di Ravenna, stipulato in data 01.08.2016, Rep.Gen. n. 372114/42413, Trascrizione Reg. Gen. n. 14891, Reg. particolare n. 9662, Presentazione n. 51 del 13.09.2016, per cui, avendo e-distribuzione S.p.A. già costituito atto con il proprietario dell'immobile interessato dall'impianto elettrico, viene meno la necessità dell'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio ai sensi della L.R. 37/2002:

VISTO che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.: *"Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata";*

VISTA la nota presentata da e-distribuzione S.p.A., Prot. Enel-DIS-15/09/2016-0575666 (Sac PRGA 11687 del 20.09.2016) e successiva integrazione Prot. Enel-DIS-22/09/2016-0589302 (Sac PGRA 11941 del 26.09.2016), con le quali sono stati trasmessi a questa Amministrazione gli atti di accettazione riguardanti le modalità di esecuzione e di esercizio per l'impianto elettrico in oggetto incluse nei pareri e nulla osta pervenuti e sopra citati;

VISTO l'art. 83 "Ambito di applicazione della documentazione antimafia" del D.Lgs. 159/2011 che stabilisce che:

"1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque

controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.

2. ...omissis...

3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1.";

VISTA la nota Prot. Provincia di Ravenna n. 1103910 del 18.09.2013 (acquisita dalla Provincia di Ravenna con PG. n. 2013/71910 del 19.09.2013) con cui Enel Distribuzione S.p.A. ha dichiarato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 (sopra riportato), ed essendo controllata indirettamente dal Ministero delle Finanze, non è tenuta a rilasciare la documentazione antimafia prevista dal citato decreto;

DATO ATTO che, sulla base di quanto sopra esposto, sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al libro II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia;

DATO ATTO che la determina di autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 10/93 e ss.mm.ii., deve essere rilasciata entro 180 giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di deposito, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 18 dicembre 2016, come meglio descritto nella seguente tabella:

Pubblicazione sul BURERT - avvio del procedimento	09.03.2016
Giorni di sospensioni dei termini	104
Termine per la conclusione del procedimento (180 gg + 104 gg di sospensione)	18.12.2016

ACCERTATO che il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 8, della L.R. 10/93 e ss.mm.ii., determinati con Delibera di Giunta Regionale n. 1946 del 07.10.2003;

RITENUTO che sussistono gli elementi per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione ed esercizio dell'impianto elettrico a 15 kV, M.T., collegamento in cavo sotterraneo ad elica visibile per l'inserzione della cabina Celliere, in località Fosso Ghiaia, nel Comune di Ravenna, Provincia di Ravenna;

DATO ATTO che alla presente istanza non si applica il DLgs 30.06.2016, n. 127, "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124", in quanto, ai sensi dell'art. 7, le disposizioni del decreto trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore (13.07.2016);

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni:

AUTORIZZA

1. La parte narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale della presente determina;
 - Allegato n. 1 Relazione Tecnica, con allegati:
 - Allegato n. 1.a - Consorzio di Bonifica della Romagna "Concessione/Autorizzazione all'attraversamento superiore dello scolo consorziale Acquara Bassa" n. 9706 del 01.04.2016;
 - Allegato n. 1.b - Consorzio di Bonifica della Romagna "Concessione/Autorizzazione all'attraversamento superiore dello scolo consorziale Gronde" n. 9707 del 01.04.2016;
 - Allegato n. 1.c - Consorzio di Bonifica della Romagna "Concessione al parallelismo interrato dello scolo consorziale Celliere Basso, per una lunghezza complessiva di ml 930" n. 9708 del 01.04.2016;
 - Allegato n. 1.d - Consorzio di Bonifica della Romagna "Concessione/Autorizzazione all'uso della cabina elettrica ENEL denominata Celliere" n. 9744 del 04.07.2016;

- Allegato n. 1.e – Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. “Autorizzazione per la realizzazione di attraversamento superiore con elettrodotto a 15kV (MT) dell'Acquedotto della Romagna DN 900 mm per l'inserzione della cabina Celliere in località Fosso Ghiaia, nel Comune di Ravenna. Rif. ENEL ZORA/0960-AUT. Codice di Rintracciabilità 81414906L. Pratica d'interferenza N. 04/2016”, Prot. Nr. 0002724 del 17.03.2016;
 - Allegato n. 1.f – Comune di Ravenna “Concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico, per la posa ed il mantenimento di cavo interrato a 15 kV, per il collegamento della cabina elettrica di trasformazione, denominata Celliere, in Ravenna – via Masullo sn a favore di e-distribuzione S.p.A.”, PG n. 108399/2016, Rep. n. 1803 del 14.09.2016;
 - Allegato n. 1.g – Comune di Ravenna “Autorizzazione per scavo trasversale su strada in congl. bitum. tradizionale di largh. maggiore a m. 5,00 via Masullo e per scavo longitudinale su strada in congl. bitum. tradizionale di largh. maggiore a m. 5,00 con scavo ubicato a distanza superiore a m. 2,00 dall'asse della carreggiata via Masullo 8 per una lungh. complessiva del ripristino definitivo pari a m. 14,00”, n. 24-16 E 114431/2016 del 09.08.2016 PG n. Prot. Ente 0483291;
- Allegato n. 2 Progetto Definitivo ZORA 960-AUT;
3. La Società **e-distribuzione S.p.A.** (già Enel Distribuzione S.p.A.) - Distribuzione Territoriale Rete Emilia Romagna e Marche - Progettazione Lavori e Autorizzazioni – Distaccamento di Forlì – Ufficio di Ravenna – con sede in Fornace Zarattini, via Maestri del Lavoro n. 1, 48121, Ravenna, C.F. e P.I. n. 05779711000, con sede legale in via Ombrone n. 2, Roma, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge Regionale 10/1993 e ss.mm.ii., ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO a 15 kV, M.T., "collegamento in cavo sotterraneo ad elica visibile per l'inserzione della cabina Celliere", in località Fosso Ghiaia, nel Comune di Ravenna (RA), Rif. ZORA/0960-AUT, Codice di rintracciabilità: 81414906L,
- per cause di pubblica utilità, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- a) l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità tecniche previste nel piano tecnico allegato all'istanza e successivamente collaudato;
 - b) l'autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti dei terzi sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del T.U. 1775/1933, per cui le ditte vengono ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto elettrico in questione sollevando questa Agenzia da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiato;
 - c) la ditta resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le comminatorie in caso di inadempimento, nonché all'accettazione delle modalità di esecuzione e di esercizio incluse nei consensi rilasciati dagli Enti interessati agli impianti medesimi;
 - d) tutte le spese relative all'autorizzazione medesima sono a carico della ditta a norma della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e ss.mm.ii.;
 - e) devono essere osservate le prescrizioni indicate da tutti gli Enti consultati e citate in premessa:
4. All'Amministrazione di Arpa-e-Sac di Ravenna dovrà essere tempestivamente comunicato:
- l'inizio della eventuale procedura di espropriazione;
 - l'inizio dei lavori;
 - la conclusione dei lavori;
 - la messa in esercizio dell'impianto;
5. DI DARE ATTO che è fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 "*Decadenza, revoca e sospensione*", dall'art. 9 "*Collaudo*", dall'art. 10 "*Spostamenti per ragioni di pubblico interesse*" e dall'art. 12 "*Sanzioni*" della L.R. 10/1993 e ss.mm.ii.;

6. DI DARE ATTO che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di Arpae per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
7. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina alla Ditta interessata, precisando le modalità del ritiro della determina stessa;
8. DI PUBBLICARE l'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

DICHIARA che:

- la presente determina diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente di Arpae-Sac di Ravenna o di chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente determina di autorizzazione si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso alla presente determina è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa.

La presente copia, composta da n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con n. del

Data..... Firma.....

ALLEGATO N. 1

RELAZIONE TECNICA

Proponente: Istanza a nome di "ENEL Distribuzione S.p.A.", dal 01.07.2016 ha assunto nuova denominazione societaria in "e-distribuzione S.p.A."

Oggetto: Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico a 15 kV denominato "Collegamento in cavo sotterraneo ad elica visibile per l'inserzione della cabina CELLIERE", in località Fosso Ghiaia, Comune di Ravenna (Prov.RA).

Rif. Pratica ENEL: **PLA ZORA/0960-AUT**. Cod. rintracciabilità: **81414906L**

Istanza: Enel-DIS-03/12/2015 - 0991117
PG Provincia di Ravenna n. 97747 del 22/12/2015 Class: 09-10-02

Descrizione intervento:

Realizzazione di impianto elettrico a 15 kV in cavo sotterraneo, della lunghezza complessiva di circa 0,980 km, per l'inserzione della cabina "Celliere", in località Fosso Ghiaia, Comune di Ravenna (RA).

L'intervento prevede la realizzazione di seguenti nuovi impianti in media tensione:

- Tratta A - B: linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo con la posa, in tubazione, di n. 2 cavi ad elica (Al 3x(1x185) mm²) per inserzione in entra-esce di nuova cabina elettrica (Punto B) - lunghezza della tratta km 0,980;
- Punto B: nuova cabina elettrica di trasformazione a kV 15/0,4 in elementi prefabbricati in cls tipo box UE, denominata "Celliere".

ENEL ha chiesto la **dichiarazione di pubblica utilità**, ai sensi dell'Art. 4 bis della LR 10/1993 e smi e dell'Art. 52 quater del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.

L'infrastruttura oggetto dell'istanza non è prevista negli strumenti urbanistici del Comune di Ravenna, pertanto l'intervento comporta **variante al RUE e al PSC**, per l'apposizione del vincolo espropriativo e per l'individuazione dell'infrastruttura e della Dpa (Distanza di prima approssimazione).

Interferenze:

- Eventuali con linee di telecomunicazione come da "Attestazione di conformità" del gestore e "Dichiarazione sulla fase realizzativa del Procuratore responsabile" ai sensi del comma 2-bis, art. 95 del DLgs 259/2003;
- Acquedotto della Romagna - Condotta di interconnessione Gramadora "DN900", di competenza di Romagna Acque SpA;
- Scolo consorziale "Delle Gronde", di competenza Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Scolo consorziale "Celliere Basso", di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Scolo consorziale "Acquara Bassa", di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna.
- Strada comunale Via Masullo - innesto nuova linea (Punto A) sulla linea elettrica esistente fra Cabina Campia e Cabina Potabili;
- Strada privata - Parallelismo;
- Carraia vicinale privata - Parallelismo;
- Terreni agricoli - Sezione Ravenna Savio, Foglio 23, mappale 19.

Nulla osta e pareri favorevoli:

- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** - Direzione Generale Territoriale Nord-Est - U.S.T.I.F. di Venezia - Sezione di Bologna – Prot. n. U.0005212 del 13.01.2016 (PGRA 5649 del 13.05.2016), comunicazione di non necessità del rilascio di Nulla Osta/Assenso tecnico;
- **Comando Marittimo Nord** - Ufficio Demanio Infrastrutture - Marina Nord di La Spezia - Nulla Osta inviato con lettera Prot. M_D_MARNORD 0003067 del 29.01.2016 (PGRA n. 1037 del 02.02.2016);
- **Comando Militare Esercito "Emilia-Romagna" di Bologna** – Nulla Osta n. 29-16 del 11.02.2016, inviato con lettera Prot. M_D-E24466 n. 0002892 del 15.02.2016 (PGRA n. 1624 del 16.02.2016);
- **Aeronautica Militare** - Comando 1^ Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio di Milano - Nulla Osta inviato con lettera Prot. n. M_D.AMI001/3132/D.20.03 del 02.03.2016 (PGRA 5649 del 13.05.2016);
- **Ministero dello Sviluppo Economico** - Direzione Generale per le Attività Territoriali - ispettorato Territoriale Emilia Romagna - Settore III Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche - Prot. n. U.0078844 del 09.05.2016 (PGRA 5443 del 10.05.2016) e Prot. n. U.0137565 del 16.08.2016 (PGRA 10243 del 17/08/2016), comunicazione dell'Ente del non avere facoltà al rilascio di Nulla Osta per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati a elica (cfr del DL 179/2012 art. 14 comma 6).";
- **Consorzio di Bonifica della Romagna** - Parere di competenza favorevole Prot. n. 12986/RA6697/MMO/oma del 10.05.2016 (PGRA 5569 del 12.05.2016);
- **Provincia di Ravenna** – Settore Ambiente e Territorio – Nulla osta minerario (PGRA 5649 del 13.05.2016) *"Si segnala l'esistenza di un'area di attività estrattiva denominata "Standiana", posta a Nord - Nord-Est dell'area di intervento."*;
- **Comune di Ravenna** - Servizio Progettazione Urbanistica. Nulla Osta su Variante Urbanistica del 25.05.2016, PG n. 77269 del 25.05.2016 (PGRA 6262 del 27/05/2016) confermato da nota ns PGRA 10935 del 01.08.2016, nel quale si comunica che non si rendono necessarie le varianti urbanistiche al POC 2010-2015 e al RUE;
"Verificato che è stata dichiarata NON necessaria l'apposizione del vincolo espropriativo in quanto l'intervento viene realizzato in regime di servitù, NON si rende necessaria la variante all'elaborato POC13 del POC 2010-2015. Verificato inoltre che NON è necessario apporre la fascia di rispetto dell'elettrodotto (per le sue caratteristiche costruttive, come da relazione finale di SRPAE n. 455-4 SINA SSA/RA/16 del 15/01/2016), fatta salva una fascia di rispetto di ml 2.00 dai campi elettromagnetici del solo manufatto di servizio (cabina) dell'impianto in oggetto, NON si rende necessaria la variante al RUE ai sensi del c.1 dell'art.15 della LR 30/2000 (gli strumenti urbanistici devono riportare le fasce di rispetto di cui al c.4 dell'art. 13 della LR medesima). In merito alla fascia di rispetto dalla cabina Celliere si precisa che già ai sensi dell'art. II.1.2 c.3 del RUE vigente "la distanza delle costruzioni dalle cabine elettriche deve essere calcolata come di "prima approssimazione" (dpa) "che caratterizza la distanza minima da tenere da tutti gli impianti che producono campi elettromagnetici sulla base della normativa nazionale".";
- **Comune di Ravenna** - Area Infrastrutture Civili - Ufficio Catasto - Parere favorevole al rilascio della concessione dell'area di proprietà comunale, relativamente alla servitù di elettrodotto, distinta al Catasto Terreni del Comune di Ravenna al Foglio 23 della Sezione Savio, mappali 154 e 155 (PGRA 6679 del 07.06.2016 e PGRA 8427 del 12.07.2016);
- **Comune di Ravenna** - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade:
Parere favorevole allo scavo in sede stradale lungo la via Masullo, Prot. n. 103291 del 14.07.2016 (PGRA 8603 del 14/07/2016).

Nulla osta e pareri favorevoli con prescrizioni:

- **ARPAE-SSA-Sezione Provinciale di Ravenna.** Certificato n. 455-4 SINA SSA/RA/15 (PGRA 253 del 18/01/2016) - Parere Finale: Conformità impianti alla normativa vigente in materia di esposizione ai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, di cui si riporta il seguente stralcio:

"... per la linea elettrica sotterranea (960 m) ...".... l'impianto verrà realizzato in soluzione sotterranea con cavo cordato ad elica visibile e pertanto ai sensi dell'art. 3.2 del DM 29/05/2008 tale tipologia costruttiva non costituisce fascia di rispetto per i c.e.m. in quanto le emissioni sono molte ridotte"; nel caso specifico risulta che le fasce di rispetto per l'obiettivo di qualità di 3 µTesla non intersecano il suolo.

... per la cabina elettrica di trasformazione ... "i luoghi più prossimi destinati a permanenza prolungata di persone, sono a distanza superiore a 2 metri dalle pareti della stessa, DPA determinata secondo i disposti del DM 29/052008 - art. 5.2.1".

Tenuto conto di quanto sopra ne segue che risulta ottemperato l'obiettivo di qualità 3 µTesla e quindi si ritiene, congiuntamente all'AUSL della Romagna, che gli impianti in oggetto siano conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di esposizione ai campi elettromagnetici generati da elettrodotti.";

- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo** – Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna - Nulla Osta Prot. n. 528 del 21.01.2016 (PGRA 5649 del 13.05.2016), Prot. n. 6633 del 10.06.2016 (PGRA 7096 del 15.06.2016) e Prot. n. 1801 del 31.08.2016 (PGRA 10940 del 01.09.2016), alle seguenti condizioni:

"... tenuto conto che l'area oggetto di intervento si presenta ad alto potenziale archeologico ... questa Soprintendenza rilascia parere positivo alla realizzazione dell'opera, così come prevista in progetto, subordinandolo al costante controllo di archeologi professionisti. Si resta in attesa della comunicazione, con congruo anticipo, del nome della ditta archeologica prescelta e della data di inizio dei lavori.";

- **Provincia di Ravenna - Settore Ambiente e Territorio** - Parere sulla conformità dell'impianto agli strumenti di pianificazione territoriali e urbanistica (PGRA 3077 del 16.03.2016):

".....

L'opera in oggetto risulta ricadere nelle seguenti zone: Art. 3.23 "Zone di interesse storico testimoniale - terreni interessati da bonifiche storiche di pianura" del PTCP di Ravenna, le cui norme dispongono quanto segue:

1.(D) Fra le zone di interesse storico-testimoniale il Presente Piano disciplina i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura come individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, e le aree gravate da usi civici di conformità alle direttive dei successivi secondo e terzo comma, ed agli indirizzi di cui al quarto comma.

2.(D) ...

3.(D) I comuni dovranno provvedere a definire le relative norme di tutela, con riferimento alle seguenti disposizioni:

a) ...

b) va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale: qualsiasi intervento Di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione

c) ...

4.(I) I comuni in sede di formazione ed adozione degli strumenti urbanistici generali orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:

a) vanno evitati interventi che possono alterare le caratteristiche essenziali degli elementi delle bonifiche storiche di pianura quali, ad esempio, canali di bonifica di rilevanza storica e manufatti idraulici di interesse storico

b) ...

Pertanto, fatto salve eventuali modifiche apportate dal Comune di Ravenna ai vigenti strumenti urbanistici, l'intervento è ammissibile alla condizione che siano approfonditi gli aspetti sopra riportati in relazione a quanto disposto dall'art. 3.23 del vigente PTCP e che in fase di realizzazione dell'intervento, siano adottati tutti quegli accorgimenti costruttivi tali da evitare l'alterazione delle caratteristiche essenziali dagli elementi dell'organizzazione territoriale.";

- **Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.** - Parere favorevole (PGRA 5564 del 12.05.2016) condizionato all'adozione delle prescrizioni per la risoluzione dell'interferenza tra l'impianto elettrico a

15 kV per l'inserzione della cabina Celliere, impartite nell'autorizzazione n. 2724 del 17.03.2016 rilasciata da Romagna Acque;

- **Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli** - Parere con prescrizioni Prot. n. 242/2016 del 09.06.2016 (PGRA 7105 del 15.06.2016). Viene comunicato che le opere ricadono in area di potenziale allagamento di cui all'art. 6 del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1877 del 19/12/2011, confermata dal progetto della variante di coordinamento tra il Piano di gestione del Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 1/3 del 27/04/2016.

Le prescrizioni si riportano di seguito:

"... Per la zona perimetrata di cui all'art. 6 dovranno essere rispettati i tiranti idrici riportati nella Direttiva Idraulica, nel caso specifico per il tracciato di collegamento in oggetto ricadenti nelle classi ricomprese tra 0 e 50 cm, tra 50 e 150 cm e oltre 150 cm sopra al piano di campagna, ovvero il progettista potrà verificarne con misure topografiche la congruità con l'attuale assetto morfologico della zona.

Il particolare dovrà essere posta attenzione alla realizzazione di un piano di calpestio superiore l tirante idrico di riferimento per la cabina elettrica (pari a circa 150÷160 cm sul piano di campagna, come verificabile più precisamente nel file grid di dettaglio scaricabile dal sito di questa Autorità al seguente link: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/pianificazione/autorita-bacini-romagnoli/direttive> - file zip: deflussi e depressioni di pianura (file grid ascii) e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare o annullare gli effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed impiantistiche.

Infine si specifica che l'applicazione degli accorgimenti da adottarsi per proteggere le opere dai potenziali danni indotti dallo specifico tirante idrico di riferimento è demandata all'Amministrazione Comunale, come specificato al capitolo 6 della Direttiva Idraulica approvata con Delibera del Comitato istituzionale n. 3/2 del 20/10/2013.";

- **Consorzio di Bonifica della Romagna** - Concessione all'uso della cabina elettrica ENEL denominata "Celliere" (PGRA 8634 del 15/07/2016) rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna con Autorizzazione n. 9744 del 04.07.2016.

- **Consorzio di Bonifica della Romagna** - Concessione all'attraversamento superiore dello scolo consorziale Acquara Bassa rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna con Autorizzazione n. 9706 del 01.04.2016, acquisita in sede di svolgimento della prima Conferenza dei Servizi tenutasi in data 24.05.2016;

- **Consorzio di Bonifica della Romagna** - Concessione all'attraversamento superiore dello scolo consorziale Gronde rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna con Autorizzazione n. 9707 del 01.04.2016, acquisita in sede di svolgimento della prima Conferenza dei Servizi tenutasi in data 24.05.2016;

- **Consorzio di Bonifica della Romagna** - Concessione al parallelismo interrato dello scolo consorziale Celliere Basso, per una lunghezza complessiva di ml 930, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna con Autorizzazione n. 9708 del 01.04.2016, acquisita in sede di svolgimento della prima Conferenza dei Servizi tenutasi in data 24.05.2016;

- **Comune di Ravenna** - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade, Prot. n. 119537 del 23.08.2016 (PGRA 10507 del 24.08.2016):

"..... Si conferma il precedente parere rilasciato sulla base del quale nulla osta alla esecuzione dei lavori. Si precisa che i lavori in sede stradale dovranno essere eseguiti secondo le norme e prescrizioni previste nell'apposito regolamento del Comune di Ravenna concernente scavi in strade comunali. ";

- **Comune di Ravenna** - Area Infrastrutture Civili - Servizio Patrimonio (PGRA 10331 del 19.08.2016) – Determinazione Dirigenziale n. 104 del 25.07.2016 relativa al rilascio della concessione avente come oggetto "Concessione pèer l'occupazione permanente di suolo pubblico per la posa ed il mantenimento di cavo interrato a 15 kV per il collegamento della Cabina elettrica di trasformazione denominata Celliere, in Ravenna – via Masullo sn, a favore di e-distribuzione SpA", pubblicata all'Albo Petrorio del Comune di Ravenna dal 26.07.2016 al 10.08.2016;

- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo** – Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna - Nulla Osta Prot. n. 528 del 21.01.2016 (PGRA 5649 del 13.05.2016) e Prot. n. 6633 del 10.06.2016 (PGRA 7096 del 15.06.2016), alle seguenti condizioni:
"... tenuto conto che l'area oggetto di intervento si presenta ad alto potenziale archeologico ... questa Soprintendenza rilascia parere positivo alla realizzazione dell'opera, così come prevista in progetto, subordinandolo al costante controllo di archeologi professionisti. Si resta in attesa della comunicazione, con congruo anticipo, del nome della ditta archeologica prescelta e della data di inizio dei lavori.";
- **Comune di Ravenna** - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade – Autorizzazione n° 24-16 del 09.08.2016 (PGRA 11685 del 20.09.2016):
"Il dirigente del Servizio Strade ...autorizza per quanto di competenza, il soggetto richiedente all'esecuzione degli interventi di seguito riportati el pieno e assoluto rispetto delle prescrizioni riportate nel presente atto.
- scavo trasversale su strada in congl.bitum. Tradizionale di largh. maggiore a m 5,00 via Masullo 8 ...
- scavo longitudin. Su strada in congl.bitum. Tradizionale di largh. maggiore a m 5,00 con scavo ubicato a distanza superiore a m 2,00 dall'asse della carreggiata via Masullo 8 per una lungh. complessiva del ripristino definitivo paria a m 14
..."

Atto di Accettazione Pareri obbligatori

e-distribuzione SpA ha dichiarato di accettare le modalità di esecuzione e di esercizio dell'elettrodotto in oggetto incluse in tutti i consensi, nulla osta e pareri, rilasciati dagli Enti interessati (PGRA Sac n.11687 del 20.09.2016 integrato con PGRA Sac n. 11941 del 26.09.2016).

Variante urbanistica:

Sulla variante urbanistica si è espresso il Comune di Ravenna Servizio Progettazione Urbanistica ritenendola non necessaria (PGRA 6262 del 27/05/2016).

Si allegano:

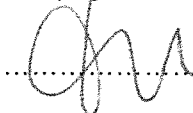
- 1.a)** Consorzio di Bonifica della Romagna – Concessione/Autorizzazione all'attraversamento superiore dello scolo consorziale Acquara Bassa n. 9706 del 01.04.2016;
- 1.b)** Consorzio di Bonifica della Romagna - Concessione/Autorizzazione all'attraversamento superiore dello scolo consorziale Gronde n. 9707 del 01.04.2016;
- 1.c)** Consorzio di Bonifica della Romagna - Concessione/Autorizzazione al parallelismo interrato dello scolo consorziale Celliere Basso, per una lunghezza complessiva di ml 930, n. 9708 del 01.04.2016;
- 1.d)** Consorzio di Bonifica della Romagna - Concessione/Autorizzazione all'uso della cabina elettrica ENEL denominata "Celliere" n. 9744 del 04.07.2016.
- 1.e)** Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. - Autorizzazione n. 2724 del 17.03.2016 "Autorizzazione per la realizzazione di attraversamento supriore con elettrodotto a 15 kV (MT) dell'Acquedotto della Romagna DN 900 mm per l'inserzione della cabina "Celliere" in località Fosso Ghiaia, nel Comune di Ravenna";
- 1.f)** Comune di Ravenna - Concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico, per la posa ed il mantenimento di cavo interrato a 15 kV, per il collegamento della cabina elettrica di trasformazione, denominata Celliere, in Ravenna – via Masullo sn a favore di e-distribuzione S.p.A. - PG n. 108399/2016, Repertorio n. 1803 del 14.09.2016;
- 1.g)** Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade – Autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico n° 24-16 del 09.08.2016.

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente concessione avrà **durata di anni venti**. Alla sua naturale scadenza, la concessione potrà essere rinnovata previa nuova domanda da presentarsi almeno 90 giorni prima della naturale scadenza. Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla, con motivato provvedimento, per ragioni di interesse pubblico in qualsiasi momento, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con mezzi equipollenti. In tal caso il Consorzio provvederà a rimborsare il rateo del canone di concessione per il periodo di mancato godimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà eventualmente di ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.
- I lavori oggetto della presente concessione dovranno essere obbligatoriamente conclusi entro il termine di **tre anni** dalla data del presente provvedimento. Eventuali proroghe dei termini anzidetti potranno essere concesse, dietro motivata richiesta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione consortile.
- Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare a persone, animali e cose, comprese le proprietà demaniali e/o consorziali, in relazione alla costruzione, manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere indenne il Consorzio da ogni reclamo, azione e molestia anche di carattere giudiziario che possa essere promosso da terzi, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza degli stessi e per tutta la durata della concessione.
- Durante l'esecuzione e l'esercizio dell'opera nessun ostacolo dovrà essere posto al libero deflusso delle acque, nessun turbamento idraulico dovrà essere apportato alla rete di scolo, tanto consorziale che privata esistente nella zona; dovrà inoltre essere assicurata la continuità del transito lungo le zone di rispetto del canale consorziale ed a lavori ultimati tutte le pertinenze consorziali dovranno garantire le piene condizioni di esercizio secondo la regola d'arte, in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari dell'Ente.
- Eventuali future modifiche al progetto presentato, incluse varianti in corso d'opera, dovranno essere preventivamente richieste al Consorzio con specifica istanza.
- La fascia di transito di m. 5,00 di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia Idraulica dovrà essere sempre resa disponibile per consentire il passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale, nonché il deposito dei materiali di risulta provenienti dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora il transito dei mezzi per la manutenzione, nella fascia suddetta, danneggi eventuali opere fisse, seppur autorizzate, il Concessionario dovrà a sue spese ripristinarle senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo.
- Anche se non ripetuto nell'atto, in ogni caso le concessioni si intendono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo di riparare i danni derivanti al Consorzio od a terzi dalle opere, fatti o atti permessi. Qualora il Concessionario non provveda nel tempo fissatogli per la riparazione, pagherà le spese dei lavori che il Consorzio farà d'ufficio in sua vece, e che si riscuoteranno con le procedure di cui all'Art. 378 della Legge 20 Marzo 1865 n.2248, oltre alla perdita del deposito cauzionale;
 - c) con facoltà del Consorzio di modificarla od imporgli altre condizioni col preavviso minimo di giorni 30 e, in casi di particolare urgenza, anche senza preavviso, fermo restando che il Concessionario dovrà eseguire a proprie cura e spese tutti gli interventi richiesti dal Consorzio senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo o compenso di sorta;
 - d) con l'obbligo del Concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamenti locali, anche conseguenti al rilascio della concessione e del presente regolamento;
 - e) con l'obbligo al pagamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo e del canone di concessione determinati dalla delibera consorziale n. 1347/2015/CA. Il canone di concessione annuale è determinato come segue:
 - 16d - Attraversamento superiore di ponti e tombinamenti con cavi e tubi di qualunque tipologia, inclusi attraversamenti staffati in testata, inseriti nell'impalcato o in carreggiata, in canali principali:
canone gratuito come da accordi preesistenti alla nota di formalizzazione in data 28-07-2015 Prot.n.20287/CES/5814 intercorsi in fase di progettazione con i tecnici di Enel Distribuzione S.p.A. (al momento della richiesta di allaccio Enel del nuovo idrovoro da parte del Consorzio vigevano i preesistenti canoni del CBRC che nella fattispecie dell'attraversamento di cui trattasi era gratuito);
 - f) Essendo l'onere della cauzione nell'ex CBRC non contemplato è qui posto pari ad **Euro 0,00**. L'importo della cauzione potrà essere integrato qualora con il decorso del tempo detto importo venga ritenuto, ad insindacabile

- giudizio dell'Amm.ne consortile, inadeguato, ai sensi dell'atto di autorizzazione e della normativa vigente, suscettibile di revoca o decadenza dell'autorizzazione stessa;
 - g) con l'obbligo del Concessionario di comunicare l'inizio e la fine dei lavori su apposita modulistica allegata alla concessione/autorizzazione, pena la decadenza della stessa. In caso di inottemperanza, eventuali interventi effettuati saranno considerati abusivi in quanto espressa violazione alle disposizioni del Regolamento di Polizia Idraulica, con le conseguenze di legge. La comunicazione di fine lavori costituirà, ad ogni effetto, asseverazione del Concessionario e del Direttore dei Lavori attestante la conformità delle opere eseguite alle prescrizioni della concessione/autorizzazione, nonché al rispetto di tutte le ulteriori norme di legge (edilizia, sismica, ambientale etc.) che disciplinano le opere stesse;
 - h) con l'obbligo per il Concessionario di provvedere a sue spese alla manutenzione delle opere concesionate, adeguandosi alle eventuali disposizioni impartite dal personale consortile, nonché, al termine o alla revoca o decadenza della concessione, a rimuoverle ed a ridurre i luoghi al pristino stato, con oneri a proprio carico;
 - i) con l'obbligo per il Concessionario di presentare la concessione ricevuta ad ogni richiesta dei dipendenti consorziali incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica;
 - j) con l'obbligo per il Concessionario di provvedere a richiedere le eventuali necessarie autorizzazioni ad altri enti, privati o uffici pubblici, esonerando il Consorzio da ogni responsabilità in caso di inosservanza di tale prescrizione;
 - k) con l'obbligo del Concessionario di rimborsare al Consorzio i maggiori oneri di manutenzione e/o esercizio derivati delle opere oggetto di concessione;
 - l) fatta salva la possibilità del Consorzio di intraprendere qualunque azione sui canali o sulle pertinenze consorziali che, in vista del perseguimento dell'interesse pubblico, possa pregiudicare le facoltà accordate al privato con l'atto di concessione. In tal caso al Concessionario non sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento per il mancato utilizzo, seppure prolungato nel tempo, delle opere oggetto di concessione.
 - L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione, comporta automaticamente la decadenza degli stessi.
 - In caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del fondo interessato dall'opera oggetto di concessione, il nuovo proprietario, qualora sia interessato all'uso della predetta opera concessionata, sarà tenuto a presentare domanda di subentro nell'atto di concessione, con contestuale assenso scritto da parte del precedente Concessionario. In difetto, la concessione continuerà a produrre i propri effetti nei confronti del Concessionario originario che continuerà a rispondere direttamente degli eventuali canoni e degli obblighi derivanti dalla concessione stessa.
 - E' vietata ogni forma di subconcessione.
 - Il Concessionario è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.
- Fanno parte della presente concessione/autorizzazione:
- n. 1 esemplare del progetto presentato regolarmente vistato (Relazione Tecnica, Elaborato n.500673 del 07-03-2016), modelli inizio e fine lavori.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Vincenzo Bosi)



Concessione/Autorizzazione n. **9706** del **01-04-2016**

Canale di bonifica: **ACQUARA BASSA (V°Bacino)**

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Vincenzo Bosi, vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Romagna n. 12 del 10/11/2011, che interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 47 comma 6 lett. f) del vigente Statuto Consorziale, approvato con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1380/2010, come modificato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 62 del 23/01/2012;

Vista la domanda pervenuta al Consorzio di Bonifica in data **11-03-2016** e registrata al prot. gen. n. **6934/RA/3767**, presentata dal sig. Claudio Soverini, in qualità di Responsabile ENEL Distribuzione S.p.A. per l'unità Infrastrutture e Reti Italia – Progettazione Lavori e Autorizzazioni, tendente ad ottenere la concessione/autorizzazione a: realizzare l'**attraversamento superiore dello scolo consorziale Acquara Bassa** con elettrodotto a 15 kV, in Comune di Ravenna, località Fosso Ghiaia. Il tutto per l'inserzione della cabina denominata "CELLIERE" a **servizio della nuova centralina idrovora consorziale di rilancio per lo scolo Ramo Acquara Bassa**.

Inquadramento catastale dell'intervento: Sez. RA/SAVIO, foglio 23, mapp.155-298.

Trattasi di progetto unitario con ulteriori interferenze con gli scoli Gronde e Celliere Basso, concessionate/autorizzate a parte, come previsto dall'art.14 del Regolamento di Polizia Consorziale dell'ex Consorzio Romagna Centrale.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento in data 11-03-2016 Prot.n. 6934/RA/3767;

Visto il R.D. 08/05/1904 n. 368 per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze e il R.D. 13/02/1933 n. 215 recante nuove norme per la bonifica integrale;

Visto il Regolamento di Polizia Idraulica per la conservazione e la polizia delle opere pubbliche di bonifica e loro pertinenze in attuazione del R.D. 08/05/1904 n. 368 del Consorzio di bonifica della Romagna, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.49 del 09/04/2015 resa esecutiva dalla Giunta della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi con atto PG/2015/508797 del 17/07/2015;

Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

Visto il vigente Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;

Vista la Legge Regionale 14 aprile 2004 n.7, con particolare riferimento all'art. 14;

Viste le vigenti norme in materia e ritenuto di accogliere la richiesta sopraindicata, per quanto di competenza;

al richiedente : **ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.** – con sede in Bologna (BO), via C.Darwin n°4 - c.f. 05779711000.

con riferimento agli elaborati grafici allegati a firma del sig. Claudio Soverini Responsabile di ENEL Distribuzione per l'unità Infrastrutture e Reti Italia – Progettazione Lavori e Autorizzazioni – distaccamento di Forlì-Cesena

CONCEDE

- 1) L'occupazione della porzione di area demaniale su cui insiste l'attraversamento con la linea elettrica a 15 Kv (MT) indicata al punto 2) del presente provvedimento.

AUTORIZZA

- 2) L'attraversamento superiore dello scolo consorziale Acquara Bassa con linea elettrica a 15 kV (MT), costituita da n°2 cavi ad elica visibile in alluminio sez. 3x1+185 mm², protetti da n°2 tubi-camicia in acciaio DN200 mm e fissati ad uno dei puntoni distanziatori del palancolato in alveo canale.

Nel tratto interrato con profondità di posa inferiore a ml 1,00, il cavidotto verrà protetto da un bauletto in cls con spessore minimo di cm 10. Qualora la profondità di posa risulti maggiore di ml 1,00, si ritiene sufficiente l'utilizzo di sabbietta e bandella segnalatrice.

– L'attraversamento e le relative opere di protezione saranno eseguiti avendo cura di evitare interferenze con la sezione idraulica del ponte, ovvero ostacoli al libero deflusso delle acque del canale Acquara Bassa.

RELATA DI CONSEGNA

Il sottoscritto addetto dell'Ente consegna in data odierna copia del presente provvedimento, unitamente alla documentazione tecnica allegata, nelle mani di _____

nato/a a _____ il _____ identificato/a a mezzo _____, che dichiara di essere opportunamente delegato

al ritiro in qualità di _____

Ravenna li, _____

L'ADDETTO ALLA CONSEGNA:

IL RICEVENTE:

(firma leggibile per esteso)

- L'attraversamento e le relative opere di protezione saranno eseguiti avendo cura di evitare interferenze con la sezione idraulica del ponte, ovvero ostacoli al libero deflusso delle acque del canale Gronde.
- Si rende formalmente edotto il concessionario che in relazione ai beni oggetto della presente Concessione/Autorizzazione insistono anche diritti di soggetti terzi a cui lo stesso dovrà rivolgersi direttamente per ottenere eventuali permessi, nulla osta o autorizzazioni, non potendo lo scrivente Consorzio sostituirsi ad essi. In particolare senza impegno di esaustività si evidenzia la necessità di rivolgersi al proprietario del manufatto in alveo allo scolo Gronde di pertinenza della strada comunale via Masullo.

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente concessione avrà **durata di anni venti**. Alla sua naturale scadenza, la concessione potrà essere rinnovata previa nuova domanda da presentarsi almeno 90 giorni prima della naturale scadenza. Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla, con motivato provvedimento, per ragioni di interesse pubblico in qualsiasi momento, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con mezzi equipollenti. In tal caso il Consorzio provvederà a rimborsare il rateo del canone di concessione per il periodo di mancato godimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà eventualmente di ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.
- I lavori oggetto della presente concessione dovranno essere obbligatoriamente conclusi entro il termine di **tre anni** dalla data del presente provvedimento. Eventuali proroghe dei termini anzidetti potranno essere concesse, dietro motivata richiesta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione consortile.
- Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare a persone, animali e cose, comprese le proprietà demaniali e/o consorziali, in relazione alla costruzione, manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere indenne il Consorzio da ogni reclamo, azione e molestia anche di carattere giudiziario che possa essere promosso da terzi, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza degli stessi e per tutta la durata della concessione.
- Durante l'esecuzione e l'esercizio dell'opera nessun ostacolo dovrà essere posto al libero deflusso delle acque, nessun turbamento idraulico dovrà essere apportato alla rete di scolo, tanto consorziale che privata esistente nella zona; dovrà inoltre essere assicurata la continuità del transito lungo le zone di rispetto del canale consorziale ed a lavori ultimati tutte le pertinenze consorziali dovranno garantire le piene condizioni di esercizio secondo la regola d'arte, in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari dell'Ente.
- Eventuali future modifiche al progetto presentato, incluse varianti in corso d'opera, dovranno essere preventivamente richieste al Consorzio con specifica istanza.
- La fascia di transito di m. 5,00 di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia Idraulica dovrà essere sempre resa disponibile per consentire il passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale, nonché il deposito dei materiali di risulta provenienti dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora il transito dei mezzi per la manutenzione, nella fascia suddetta, danneggi eventuali opere fisse, seppur autorizzate, il Concessionario dovrà a sue spese ripristinarle senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo.
- Anche se non ripetuto nell'atto, in ogni caso le concessioni si intendono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo di riparare i danni derivanti al Consorzio od a terzi dalle opere, fatti o atti permessi. Qualora il Concessionario non provveda nel tempo fissatogli per la riparazione, pagherà le spese dei lavori che il Consorzio farà d'ufficio in sua vece, e che si riscuoteranno con le procedure di cui all'Art. 378 della Legge 20 Marzo 1865 n.2248, oltre alla perdita del deposito cauzionale;
 - c) con facoltà del Consorzio di modificarla od imporvi altre condizioni col preavviso minimo di giorni 30 e, in casi di particolare urgenza, anche senza preavviso, fermo restando che il Concessionario dovrà eseguire a proprie cura e spese tutti gli interventi richiesti dal Consorzio senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo o compenso di sorta;
 - d) con l'obbligo del Concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamenti locali, anche conseguenti al rilascio della concessione e del presente regolamento;
 - e) con l'obbligo al pagamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo e del canone di concessione determinati dalla delibera consorziale n. 1347/2015/CA. Il canone di concessione annuale è determinato come segue:

- 16d - Attraversamento superiore di ponti e tombinamenti con cavi e tubi di qualunque tipologia, inclusi attraversamenti staffati in testata, inseriti nell'impalcato o in carreggiata, in canali principali:

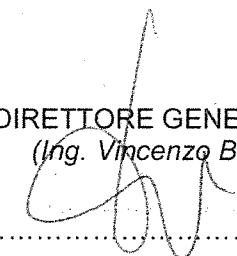
canone gratuito come da accordi preesistenti alla nota di formalizzazione in data 28-07-2015 Prot.n.20287/CES/5814 intercorsi in fase di progettazione con i tecnici di Enel Distribuzione S.p.A. (al momento della richiesta di allaccio Enel del nuovo idroforo da parte del Consorzio vigevano i preesistenti canoni del CBRC che nella fattispecie dell'attraversamento di cui trattasi era gratuito);

- f) Essendo l'onere della cauzione nell'ex CBRC non contemplato è qui posto pari ad **Euro 0,00**. L'importo della cauzione potrà essere integrato qualora con il decorso del tempo detto importo venga ritenuto, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne consortile, inadeguato, ai sensi dell'atto di autorizzazione e della normativa vigente, suscettibile di revoca o decadenza dell'autorizzazione stessa
 - g) con l'obbligo del Concessionario di comunicare l'inizio e la fine dei lavori su apposita modulistica allegata alla concessione/autorizzazione, pena la decadenza della stessa. In caso di inottemperanza, eventuali interventi effettuati saranno considerati abusivi in quanto espressa violazione alle disposizioni del Regolamento di Polizia Idraulica, con le conseguenze di legge. La comunicazione di fine lavori costituirà, ad ogni effetto, asseverazione del Concessionario e del Direttore dei Lavori attestante la conformità delle opere eseguite alle prescrizioni della concessione/autorizzazione, nonché al rispetto di tutte le ulteriori norme di legge (edilizia, sismica, ambientale etc.) che disciplinano le opere stesse;
 - h) con l'obbligo per il Concessionario di provvedere a sue spese alla manutenzione delle opere concesionate, adeguandosi alle eventuali disposizioni impartite dal personale consortile, nonché, al termine o alla revoca o decadenza della concessione, a rimuoverle ed a ridurre i luoghi al pristino stato, con oneri a proprio carico;
 - i) con l'obbligo per il Concessionario di presentare la concessione ricevuta ad ogni richiesta dei dipendenti consorziali incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica;
 - j) con l'obbligo per il Concessionario di provvedere a richiedere le eventuali necessarie autorizzazioni ad altri enti, privati o uffici pubblici, esonerando il Consorzio da ogni responsabilità in caso di inosservanza di tale prescrizione;
 - k) con l'obbligo del Concessionario di rimborsare al Consorzio i maggiori oneri di manutenzione e/o esercizio derivati dalle opere oggetto di concessione;
 - l) fatta salva la possibilità del Consorzio di intraprendere qualunque azione sui canali o sulle pertinenze consortili che, in vista del perseguimento dell'interesse pubblico, possa pregiudicare le facoltà accordate al privato con l'atto di concessione. In tal caso al Concessionario non sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento per il mancato utilizzo, seppure prolungato nel tempo, delle opere oggetto di concessione.
- L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione, comporta automaticamente la decadenza degli stessi.
 - In caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del fondo interessato dall'opera oggetto di concessione, il nuovo proprietario, qualora sia interessato all'uso della predetta opera concessionata, sarà tenuto a presentare domanda di subentro nell'atto di concessione, con contestuale assenso scritto da parte del precedente Concessionario. In difetto, la concessione continuerà a produrre i propri effetti nei confronti del Concessionario originario che continuerà a rispondere direttamente degli eventuali canoni e degli obblighi derivanti dalla concessione stessa.
 - E' vietata ogni forma di subconcessione.
 - Il Concessionario è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.

Fanno parte della presente concessione/autorizzazione:

- n. 1 esemplare del progetto presentato regolarmente vistato (Relazione Tecnica, Elaborato n.500671 del 24-02-2016), modelli inizio e fine lavori.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Vincenzo Bosi)



COPIA

Concessione/Autorizzazione n. **9707** del **01-04-2016**

Canale di bonifica: **GRONDE (V°Bacino)**

RELATA DI CONSEGNA

Il sottoscritto addetto dell'Ente consegna in data odierna copia del presente provvedimento, unitamente alla documentazione tecnica allegata, nelle mani di _____

nato/a a _____ il _____ identificato/a a mezzo _____, che dichiara di essere opportunamente delegato

al ritiro in qualità di _____.

Ravenna li, _____

L'ADDETTO ALLA CONSEGNA:

IL RICEVENTE:
(firma leggibile per esteso)

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Vincenzo Bosi, vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Romagna n. 12 del 10/11/2011, che interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 47 comma 6 lett. f) del vigente Statuto Consorziale, approvato con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1380/2010, come modificato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 62 del 23/01/2012;

Vista la domanda pervenuta al Consorzio di Bonifica in data **16-03-2016** e registrata al prot. gen. n. **7373/RA/3976**, presentata dal sig. Claudio Soverini, in qualità di Responsabile ENEL Distribuzione S.p.A. per l'unità Infrastrutture e Reti Italia – Progettazione Lavori e Autorizzazioni, tendente ad ottenere la concessione/autorizzazione a: eseguire **l'attraversamento superiore dello scolo consorziale Gronde** con elettrodotto a 15 kV in cavo sotterraneo, in Comune di Ravenna, località Fosso Ghiaia, via Masullo. Il tutto per l'inserzione della cabina denominata "CELLIERE" a servizio della nuova centralina idrovora consorziale di rilancio per lo scolo Ramo Acquara Bassa, in Comune di Ravenna, località Fosso Ghiaia. Inquadramento catastale dell'intervento: Sez. RA/SAVIO, fogli 22, 23.

Trattasi di progetto unitario con ulteriori interferenze con gli scoli Acquara Bassa e Celliere Basso, concessionate/autorizzate a parte, come previsto dall'art. 14 del Regolamento di Polizia Consorziale dell'ex Consorzio Romagna Centrale.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento in data 16-03-2016 Prot.n. 7373/RA/3976;

Visto il R.D. 08/05/1904 n. 368 per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze e il R.D. 13/02/1933 n. 215 recante nuove norme per la bonifica integrale;

Visto il Regolamento di Polizia Idraulica per la conservazione e la polizia delle opere pubbliche di bonifica e loro pertinenze in attuazione del R.D. 08/05/1904 n. 368 del Consorzio di bonifica della Romagna, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.49 del 09/04/2015 resa esecutiva dalla Giunta della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi con atto PG/2015/508797 del 17/07/2015;

Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

Visto il vigente Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;

Vista la Legge Regionale 14 aprile 2004 n.7, con particolare riferimento all'art. 14;

Viste le vigenti norme in materia e ritenuto di accogliere la richiesta sopraindicata, per quanto di competenza;

al richiedente : **ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.** – con sede in Bologna (BO), via C.Darwin n°4 - c.f. 05779711000.

con riferimento agli elaborati grafici allegati a firma del sig. Claudio Soverini Responsabile di ENEL Distribuzione per l'unità Infrastrutture e Reti Italia – Progettazione Lavori e Autorizzazioni – distaccamento di Forlì-Cesena

CONCEDE

- 1) L'occupazione della porzione di area demaniale su cui insiste l'attraversamento con la linea elettrica a 15 Kv (MT) indicata al punto 2) del presente provvedimento.

AUTORIZZA

- 2) L'attraversamento superiore dello scolo consorziale Gronde con linea elettrica a 15 kV (MT) in cavo sotterraneo, costituita da n°2 cavi ad elica visibile in alluminio sez. 3x1+185 mm², protetti da n°2 tubi-camicia in pvc pesante ϕ 160 mm, da posare all'interno della banchina stradale di via Masullo, ovvero in sovrappasso rispetto allo scolo Gronde. Nel tragitto interrato i tubi-camicia, sia per il tratto posto in attraversamento allo scolo consorziale, sia per i prolungamenti di ml 2,00+2,00 a monte e a valle oltre la sezione d'alveo, verranno protetti da un bauletto in cls h cm 50.

– In prossimità dell'estradosso del bauletto di protezione si prescrive la posa di idonea bandella segnaletica.

PRESCRIZIONI GENERALI

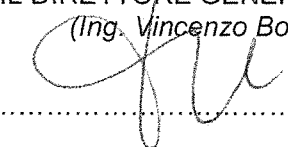
- la presente autorizzazione avrà **durata di anni venti**. Alla sua naturale scadenza, l'autorizzazione potrà essere rinnovata previa nuova domanda da presentarsi almeno 90 giorni prima della naturale scadenza. Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla, con motivato provvedimento, per ragioni di interesse pubblico in qualsiasi momento, da comunicarsi alla Ditta autorizzata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con mezzi equipollenti. In tal caso il Consorzio provvederà a rimborsare il rateo del canone di autorizzazione per il periodo di mancato godimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Ditta autorizzata deve procedere, a proprie spese, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà eventualmente di ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.
- I lavori oggetto della presente autorizzazione dovranno essere obbligatoriamente conclusi entro il termine di **tre anni** dalla data del presente provvedimento. Eventuali proroghe dei termini anzidetti potranno essere concesse, dietro motivata richiesta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione consortile.
- Il Ditta autorizzata deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare a persone, animali e cose, comprese le proprietà demaniali e/o consorziali, in relazione alla costruzione, manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di autorizzazione, come pure deve tenere indenne il Consorzio da ogni reclamo, azione e molestia anche di carattere giudiziario che possa essere promosso da terzi, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza degli stessi e per tutta la durata della autorizzazione.
- Durante l'esecuzione e l'esercizio dell'opera nessun ostacolo dovrà essere posto al libero deflusso delle acque, nessun turbamento idraulico dovrà essere apportato alla rete di scolo, tanto consorziale che privata esistente nella zona; dovrà inoltre essere assicurata la continuità del transito lungo le zone di rispetto del canale consorziale ed a lavori ultimati tutte le pertinenze consorziali dovranno garantire le piene condizioni di esercizio secondo la regola d'arte, in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari dell'Ente.
- Eventuali future modifiche al progetto presentato, incluse varianti in corso d'opera, dovranno essere preventivamente richieste al Consorzio con specifica istanza.
- La fascia di transito di m. 5,00 di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia Idraulica dovrà essere sempre resa disponibile per consentire il passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale, nonché il deposito dei materiali di risulta provenienti dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora il transito dei mezzi per la manutenzione, nella fascia suddetta, danneggi eventuali opere fisse, seppur autorizzate, il Ditta autorizzata dovrà a sue spese ripristinarle senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo.
- Anche se non ripetuto nell'atto, in ogni caso le autorizzazioni si intendono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo di riparare i danni derivanti al Consorzio od a terzi dalle opere, fatti o atti permessi. Qualora la Ditta autorizzata non provveda nel tempo fissatogli per la riparazione, pagherà le spese dei lavori che il Consorzio farà d'ufficio in sua vece, e che si riscuoteranno con le procedure di cui all'Art. 378 della Legge 20 Marzo 1865 n.2248, oltre alla perdita del deposito cauzionale;
 - c) con facoltà del Consorzio di modificarla od imporvi altre condizioni col preavviso minimo di giorni 30 e, in casi di particolare urgenza, anche senza preavviso, fermo restando che la Ditta autorizzata dovrà eseguire a proprie cura e spese tutti gli interventi richiesti dal Consorzio senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo o compenso di sorta;
 - d) con l'obbligo della Ditta autorizzata di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamenti locali, anche conseguenti al rilascio dell'autorizzazione e del presente regolamento;
 - e) con l'obbligo al pagamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo e del canone di autorizzazione determinati dalla delibera consorziale n. 1347/2015/CA. Il canone di autorizzazione annuale è determinato come segue:
 - 17a – Parallelismi con tubazioni o cavi interrati autorizzati in fascia di rispetto da 0 a 5 ml, in canali secondari: canone gratuito come da accordi preesistenti alla nota di formalizzazione in data 28-07-2015 Prot.n.20287/CES/5814 intercorsi in fase di progettazione con i tecnici di Enel Distribuzione S.p.A. (al momento della richiesta di allaccio Enel del nuovo idroforo da parte del Consorzio vigevano i preesistenti canoni del CBRC che nella fattispecie del parallelismo di cui trattasi era gratuito);
 - f) Essendo l'onere della cauzione nell'ex CBRC non contemplato è qui posto pari ad **Euro 0,00**. L'importo della cauzione potrà essere integrato qualora con il decorso del tempo detto importo venga ritenuto, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne consortile, inadeguato, ai sensi dell'atto di autorizzazione e della normativa vigente, suscettibile di revoca o decadenza dell'autorizzazione stessa;

- g) con l'obbligo della Ditta autorizzata di comunicare l'inizio e la fine dei lavori su apposita modulistica allegata all'autorizzazione, pena la decadenza della stessa. In caso di inottemperanza, eventuali interventi effettuati saranno considerati abusivi in quanto espressa violazione alle disposizioni del Regolamento di Polizia Idraulica, con le conseguenze di legge. La comunicazione di fine lavori costituirà, ad ogni effetto, asseverazione della Ditta autorizzata e del Direttore dei Lavori attestante la conformità delle opere eseguite alle prescrizioni dell'autorizzazione, nonché al rispetto di tutte le ulteriori norme di legge (edilizia, sismica, ambientale etc.) che disciplinano le opere stesse;
- h) con l'obbligo per la Ditta autorizzata di provvedere a sue spese alla manutenzione delle opere autorizzate, adeguandosi alle eventuali disposizioni impartite dal personale consortile, nonché, al termine o alla revoca o decadenza dell'autorizzazione, a rimuoverle ed a ridurre i luoghi al pristino stato, con oneri a proprio carico;
- i) con l'obbligo per la Ditta autorizzata di presentare l'autorizzazione ricevuta ad ogni richiesta dei dipendenti consorziali incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica;
- j) con l'obbligo per la Ditta autorizzata di provvedere a richiedere le eventuali necessarie autorizzazioni ad altri enti, privati o uffici pubblici, esonerando il Consorzio da ogni responsabilità in caso di inosservanza di tale prescrizione;
- k) con l'obbligo della Ditta autorizzata di rimborsare al Consorzio i maggiori oneri di manutenzione e/o esercizio derivati delle opere oggetto di autorizzazione;
- l) fatta salva la possibilità del Consorzio di intraprendere qualunque azione sui canali o sulle pertinenze consortili che, in vista del perseguimento dell'interesse pubblico, possa pregiudicare le facoltà accordate al privato con l'atto di autorizzazione. In tal caso alla Ditta autorizzata non sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento per il mancato utilizzo, seppure prolungato nel tempo, delle opere oggetto di autorizzazione.
- L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di autorizzazione, comporta automaticamente la decadenza degli stessi.
- In caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del fondo interessato dall'opera oggetto di autorizzazione, il nuovo proprietario, qualora sia interessato all'uso della predetta opera autorizzata, sarà tenuto a presentare domanda di subentro nell'atto di autorizzazione, con contestuale assenso scritto da parte della precedente Ditta autorizzata. In difetto, l'autorizzazione continuerà a produrre i propri effetti nei confronti della Ditta autorizzata originaria che continuerà a rispondere direttamente degli eventuali canoni e degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa.
- E' vietata ogni forma di subautorizzazione.
- La Ditta autorizzata è la sola responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.

Fanno parte della presente autorizzazione:

n. 1 esemplare del progetto presentato regolarmente vistato (Relazione Tecnica, Elaborato n.500675 del 08-03-2016), modelli inizio e fine lavori.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Vincenzo Bosi)



RELATA DI CONSEGNA

Il sottoscritto addetto dell'Ente consegna in data odierna copia del presente provvedimento, unitamente alla documentazione tecnica allegata, nelle mani di _____

nato/a a _____ il _____ identificato/a a mezzo _____, che dichiara di essere opportunamente delegato al ritiro in qualità di _____.

Ravenna li, _____

L'ADDETTO ALLA CONSEGNA:

IL RICEVENTE:
(firma leggibile per esteso)

Autorizzazione n. **9708** del **01-04-2016**
Canale di bonifica: **CELLIERE BASSO (V°Bacino)**

COPIA

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Vincenzo Bosi, vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Romagna n. 12 del 10/11/2011, che interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 47 comma 6 lett. f) del vigente Statuto Consorziale, approvato con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1380/2010, come modificato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 62 del 23/01/2012;

Vista la domanda pervenuta al Consorzio di Bonifica in data **18-03-2016** e registrata al prot. gen. **n.7657/RA/4151**, presentata dal sig. Claudio Soverini, in qualità di Responsabile ENEL Distribuzione S.p.A. per l'unità Infrastrutture e Reti Italia – Progettazione Lavori e Autorizzazioni, tendente ad ottenere la autorizzazione/autorizzazione a: realizzare il **parallelismo interrato dello scolo consorziale Celliere Basso** con elettrodotto a 15 kV, in Comune di Ravenna, località Fosso Ghiaia. Il tutto per l'inserzione della cabina denominata "CELLIERE" a servizio della nuova centralina idrovora consorziale di rilancio per lo scolo Ramo Acquara Bassa, in Comune di Ravenna, località Fosso Ghiaia.

Inquadramento catastale dell'intervento: Sez. RA/SAVIO, foglio 23, mapp. 19, 154.

Trattasi di progetto unitario con ulteriori interferenze con gli scoli Acquara Bassa e Gronde, concessionate/autorizzate a parte, come previsto dall'art. 14 del Regolamento di Polizia Consorziale dell'ex Consorzio Romagna Centrale.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento in data 18-03-2016 Prot.n. 7657/RA/4151;

Visto il R.D. 08/05/1904 n. 368 per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze e il R.D. 13/02/1933 n. 215 recante nuove norme per la bonifica integrale;

Visto il Regolamento di Polizia Idraulica per la conservazione e la polizia delle opere pubbliche di bonifica e loro pertinenze in attuazione del R.D. 08/05/1904 n. 368 del Consorzio di bonifica della Romagna, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.49 del 09/04/2015 resa esecutiva dalla Giunta della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi con atto PG/2015/508797 del 17/07/2015;

Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

Visto il vigente Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;

Vista la Legge Regionale 14 aprile 2004 n.7, con particolare riferimento all'art. 14;

Viste le vigenti norme in materia e ritenuto di accogliere la richiesta sopraindicata, per quanto di competenza;

al richiedente : **ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.** – con sede in Bologna (BO), via C.Darwin n°4 - c.f. 05779711000.

con riferimento agli elaborati grafici allegati a firma del sig. Claudio Soverini Responsabile di ENEL Distribuzione per l'unità Infrastrutture e Reti Italia – Progettazione Lavori e Autorizzazioni – distaccamento di Forlì-Cesena

AUTORIZZA

- 1) Il parallelismo interrato dello scolo consorziale Celliere Basso, per una lunghezza complessiva di ml 930, con linea elettrica a 15 kV (MT) costituita da n°2 cavi ad elica visibile in alluminio di sezione pari a 3x1x185 mm², protetti da n°2 tubi-camicia in pvc ϕ 160 mm.

I cavidotti in parola, adeguatamente protetti da bauletto in sabbietta con sovrastante bandella segnaletica, verranno posati per un tratto di ml 630 a ml 3,00 dal ciglio canale in sx idraulica, ovvero per una lunghezza di ml 300 ad una distanza variabile da ml 1,80 a ml 2,80 dal predetto ciglio canale, come evidenziato nell'elaborato grafico agli atti. Profondità media di posa: - 1,00 ml rispetto al piano di campagna.

5. In conformità a quanto disposto all'art. 137 R.D. n. 368 del 08/05/1904 tale concessione s'intende in ogni caso accordata:
 - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi e delle eventuali Autorità competenti in materia di urbanistica, viabilità, trasporti, impianti telefonici, compresi i servizi militari in atto, ecc. intendendosi chiaramente che la presente concessione ha per oggetto esclusivamente la concessione in uso del locale Cabina ENEL sita esternamente all'area recintata di pertinenza dell'impianto idrovoro Stadiana, in forza del presente atto;
 - b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
 - c) con la facoltà del concedente di revocarla o modificarla od imporvi altre condizioni;
 - d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del R.D. n. 368/1904 nonché le vigenti disposizioni normative in materia, usi e consuetudini consortili;
 - e) con l'obbligo di non tenere nel locale oggetto della concessione e nelle annesse aree, né permettere a terzi, pena la decadenza automatica dalla concessione, attività e/o comportamenti contrari alle leggi - ed in particolar modo le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, igienico-sanitarie, alla morale, all'ordine pubblico, al decoro, ed al buon costume e, in ogni caso, che possano essere di intralcio alla regolare attività consortile;
 - f) con l'obbligo al pagamento da parte del Concessionario delle eventuali spese inerenti e conseguenti alla presente concessione: bolli, registrazioni, imposte, tasse, ulteriori sopralluoghi, copia di atti, canone di concessione, trascrizioni ipotecarie quando siano ritenute necessarie dal concedente per la durata della concessione e quant'altro occorresse;
 - g) con l'obbligo di rimuovere le eventuali opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di revoca o di decadenza dalla medesima.
6. Considerato che la cabina elettrica oggetto di concessione è a servizio esclusivo dell'impianto idrovoro consorziale Stadiana, e pertanto nell'interesse esclusivo del Consorzio concedente, il Concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione che pertanto risulta pari a zero.
7. Il Concessionario si impegna a:
 - 7.1) servirsi del locale concesso esclusivamente per l'uso determinato dalla presente concessione;
 - 7.2) a mantenere a proprie spese e sotto la propria responsabilità l'immobile nello stato in cui è ricevuto con la diligenza del "buon padre di famiglia" e in modo decoroso, a curarne la manutenzione ed il buono stato, compiendo a sue spese le manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie necessarie, nonché gli adeguamenti a sopravvenute disposizioni normative, e segnalando al Consorzio le eventuali situazioni di degrado strutturale;
 - 7.3) a non eseguire o far eseguire alcuna opera o modifiche sia all'interno che all'esterno del locale concesso in uso, senza la preventiva autorizzazione del Consorzio. Il Concessionario, prima di intraprendere qualsiasi lavoro od opera autorizzata sull'immobile in concessione, dovrà **comunicare l'inizio lavori** con apposito modulo all'Ufficio Tecnico consorziale. A lavori ultimati, sarà obbligo del Concessionario effettuare comunicazione di **fine lavori** con apposito modulo all'Ufficio Tecnico consorziale. Eventuali interventi effettuati senza preventiva autorizzazione del Consorzio saranno considerati abusivi per espressa violazione alle disposizioni del R.D. n. 368/1904, con le conseguenze civili e penali di legge. Prima dell'inizio dei lavori si dovrà contattare direttamente il sorvegliante consorziale che ad oggi è il Sig. **Mazzotti Giampaolo** tel. **346-3630344** che, per quanto di sua competenza, sorveglierà i lavori. Sarà cura del Consorzio comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
 - 7.4) non cedere l'immobile in subconcessione o disporre la cessione in uso a terzi, anche parziale, a qualunque titolo: ogni forma di subconcessione è tassativamente vietata, pena la decadenza automatica della concessione;
 - 7.5) provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, compresi quelli di sicurezza, di carattere igienico-sanitario, antincendio, antinfortunistico, nessuno escluso;
 - 7.6) ad assumere ogni responsabilità dei danni all'edificio dovuti a sua negligenza o incuria;
 - 7.7) tenere comunque indenne il Consorzio, sollevandolo da qualsiasi responsabilità, per tutta la durata della presente concessione da qualsiasi danno che possa derivare all'immobile in concessione, alle persone e alle cose nonché da ogni reclamo, azione, molestia - anche a carattere giudiziario - che possano essere promossi da terzi, Pubbliche Amministrazioni, Enti o privati per atti o fatti conseguenti alla conduzione dell'immobile da parte del Concessionario; in ogni caso il Concessionario si assume la piena responsabilità sia civile che penale degli atti o fatti dallo stesso posti in essere, o da terzi dallo stesso incaricati;
 - 7.8) ad assumere ogni responsabilità della tenuta delle chiavi di accesso al locale concesso. Tutte le chiavi devono essere conservate ordinatamente in luogo sicuro. Il concessionario soltanto ha libero accesso al locale di cui possiede le chiavi; è fatto divieto di accedere agli impianti adiacenti;
 - 7.9) a non esercitare nel fabbricato qualsiasi tipo di attività diversa dalla finalità della presente concessione;
 - 7.10) ad assumersi tutte le spese per il pagamento della tariffa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani se ed in quanto dovuta, IMU-TASI (local Tax) se ed in quanto dovuta;
 - 7.11) stante la natura del rapporto in essere con il Consorzio e stante la gratuità della concessione, il Concessionario è esentato dal prestare cauzione.
8. La presente concessione avrà **durata di anni venti**, a decorrere dalla data della sua emissione, salvo la rinuncia di una delle parti a mezzo lettera raccomandata A/R, da trasmettere almeno 90 gg. prima della scadenza della concessione e fatto salvo quanto stabilito dagli artt. 10, 11 e 12 del presente atto.
9. Il Consorzio si riserva altresì il potere di revoca della presente concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.
10. Costituisce motivo di decadenza della concessione, con effetto immediato, qualsiasi inadempienza, da parte del Concessionario, delle disposizioni contenute nella presente concessione nonché la violazione e/o il mancato rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza nonché delle norme, nessuna esclusa, di cui al R.D. n. 368/1904 e di quelle contenute nel Regolamento di

- Polizia Consorziale vigente. Si evidenzia che il mancato rispetto delle menzionate disposizioni, oltre alla decadenza, comporta altresì l'applicazione dei provvedimenti relativi alle contravvenzioni previste dal Regolamento di Polizia Consorziale e dalle leggi speciali di settore;
11. Costituisce altresì motivo di decadenza della concessione:
 - La cessazione delle condizioni che hanno determinato la concessione del locale;
 - La cessazione dell'uso esclusivo della cabina nell'interesse del Consorzio concedente;
 12. L'immobile assegnato deve essere lasciato libero:
 - in caso di cessata attività, estinzione/decesso/ del concessionario, decadenza/revoca della concessione;
 13. Al termine, per qualsiasi causa, della concessione, fatto salvo il caso di rinnovo, il Concessionario si obbliga a sgomberare a proprie spese l'immobile occupato, asportando le opere realizzate, salvo diverso accordo con il Consorzio e a riconsegnare l'immobile stesso al Consorzio nello stato di fatto in cui è stato ricevuto al momento della sua concessione, salvo il deperimento dovuto al normale uso, senza aver diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. A tal fine verrà redatto apposito verbale per verificare lo stato del locale. Eventuali migliorie gradite al Consorzio concedente possono essere tollerate. Il concessionario risponderà per gli eventuali danni arrecati al locale. Nel caso di mancata riconsegna del locale entro i termini sopraindicati, il Consorzio procederà in via amministrativa, con spese a carico del concessionario, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
 14. L'Amministrazione concedente si ritiene sempre e comunque estranea a qualsiasi controversia con i confinanti.
 15. Il sorvegliante consorziale preposto alla vigilanza dell'area oggetto di concessione, è attualmente il Sig. **Mazzotti Giampaolo** tel. **346-3630344**. Copia della presente concessione, corredata da ogni allegato, dovrà essere conservata e mostrata ad ogni richiesta al personale consortile sorvegliante, alle forze di pubblica sicurezza e di polizia comunque denominate.
 16. La presente concessione è rilasciata esclusivamente per l'uso determinato ai punti precedenti, dovendo il Concessionario richiedere il nulla-osta a qualsiasi altro ente (ARPAE, Provincia, Comune, Enti stradali, RFI, Aziende di servizi, Autorità Militari ecc.) che possa avere competenze e/o servizi nell'area oggetto di concessione. Il titolare della concessione si assume le responsabilità penali e civili delle conseguenze che potessero derivare dal mancato adempimento di tali obblighi.
 17. Sarà compito di Enel Distribuzione S.p.A., al fine di poter accedere all'immobile oggetto di concessione, acquisire le necessarie/autorizzazioni/permessi al transito sulle proprietà private interessate.
 18. Per quanto non contemplato nella presente concessione, le parti si rimettono alle disposizioni previste nel R.D. n. 368 del 08/05/1904 nonché nel Regolamento di Polizia Consorziale.
 19. Il Consorzio di Bonifica della Romagna declina fin da ora ogni responsabilità per danni che potessero derivare al Concessionario e a terzi nel dar corso al presente atto.
 20. Ai sensi dell'Art. 21 c.1 - c.2 - L.R. n. 7/2004, l'utilizzo degli immobili del demanio di bonifica senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00

Emesso in triplice esemplare.
Ravenna, li

Allegati facenti parte integrante della presente concessione:

1. Verbale dello stato di consistenza del locale.
2. Planimetria e pianta del locale Cabina Elettrica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Vincenzo Bosi)



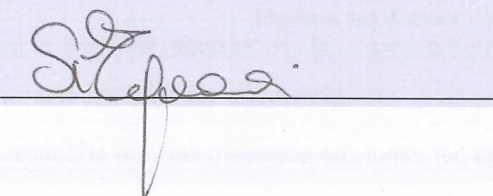
RELATA DI CONSEGNA

Il sottoscritto addetto dell'Ente consegna in data odierna copia del presente provvedimento, unitamente alla documentazione tecnica allegata, nelle mani di NEGRİ GIAN PIERO

nato/a a MOGA (BO) il 09/06/1959 identificato/a a mezzo PI m. AT 9893650 Comune di Russa', che dichiara di essere opportunamente delegato al ritiro in qualità di delegato.

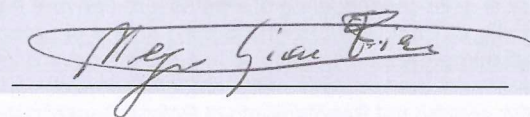
Ravenna li, 08/07/2016

L'ADDETTO ALLA CONSEGNA:



IL RICEVENTE:

(firma leggibile per esteso)



Concessione/Autorizzazione n. **9744** del **04-07-2016**

CABINA ELETTRICA IMPIANTO IDROVORO: **STANDIANA**

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Vincenzo Bosi, vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Romagna n. 12 del 10/11/2011, che interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 47 comma 6 lett. f) del vigente Statuto Consorziale, approvato con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1380/2010, come modificato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 62 del 23/01/2012;

- Vista la richiesta Enel-DIS-12/05/2016-0315219, pervenuta al Consorzio di Bonifica in data 13/05/2016 (Prot. Gen. n. 13337/RA/6855) presentata da **Enel Distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Nord Est - Zona di Forlì-Ravenna (C.F./PI 05779711000)** rappresentata nel presente atto dal sig. Marcello Argnani, nato a Forlì (FC) il 07-05-1961 domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Procuratore della società "Enel Distribuzione SpA", quale Responsabile dell'Unità Organizzativa Zona di Forlì-Ravenna, affidata nell'ambito del Dipartimento Territoriale Reti, autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti con procura autenticata nella firma del dott. Nicola Atlante, notaio in Roma, in data 30/12/2014, Repertorio 49594, Raccolta 24469, registrata all'ufficio delle Entrate di Roma 5 il 08/01/2015 al n. 161 serie 1/T, tendente ad ottenere la concessione in uso degli spazi adibiti a cabina elettrica ENEL denominata "CELLIERE" a servizio dell'impianto idrovoro Standiana, in Comune di Ravenna (RA), località Mirabilandia, con accesso da via Standiana n.26 e censita al catasto Terreni del Comune di Ravenna Sez.SAVIO, Foglio n.23, Particella n.298 di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato (C.F.: 80207790587) in gestione al Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Visto il R.D. 08/05/1904 n. 368 per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze e il R.D. 13/02/1933 n. 215 recante nuove norme per la bonifica integrale;
- Visto il Regolamento di Polizia Idraulica per la conservazione e la polizia delle opere pubbliche di bonifica e loro pertinenze in attuazione del R.D. 08/05/1904 n. 368 del Consorzio di bonifica della Romagna, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 09/04/2015 resa esecutiva dalla Giunta della Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi con atto PG/2015/508797 del 17/07/2015;
- Atteso che a servizio dell'impianto idrovoro Standiana, stante la sua rilevanza per la sicurezza idraulica del bacino sotteso, è stato costruito idoneo fabbricato adibito a cabina elettrica, identificato al Catasto Terreni del Comune di Ravenna Sez. Savio al Fg. 23 mapp.le 298. Il fabbricato, realizzato con struttura prefabbricata in c.a. di dimensioni interne pari a ml 2,30 x 3,86 x 2,40 h, ha caratteristiche costruttive adeguate alle vigenti norme di legge ed alle prescrizioni concordate con Enel. Nel fabbricato in parola trova collocazione esclusivamente l'impiantistica e gli accessori per la distribuzione elettrica in b.t. (0,4 Kv) per l'alimentazione dell'impianto del Consorzio;
- Considerato che Enel, al fine di assicurare il corretto esercizio e funzionamento della cabina, ha necessità di poter accedere in qualunque momento al locale suddetto per esercire, sorvegliare e mantenere la conduttura elettrica e i suoi accessori, senza interferenze con l'attività e maestranze del Consorzio;
- Considerata l'opportunità di accettare la richiesta sopraindicata, per le finalità testé espresse ed alle condizioni di seguito indicate;
- Considerato che Enel spa ha ricevuto dal Consorzio idonea informativa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed ha espresso il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali;

CONCEDE / AUTORIZZA

A **Enel Distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Nord Est -Zona di Forlì-Ravenna (C.F./PI 05779711000) - V.le Roma n.150 - 47100 Forlì** - PEC: **eneldistribuzione@pec.enel.it**

in via del tutto precaria e revocabile l'uso della cabina elettrica ENEL denominata "CELLIERE" a servizio esclusivo dell'impianto idrovoro Standiana, sita in Comune di Ravenna, località Mirabilandia, censita al Catasto Terreni del Comune di Ravenna Sez. Savio, al Fg. 23 mapp.le 298, alle specificate condizioni:

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto;
2. Il Consorzio concede in uso, per i fini suindicati, il locale adibito a cabina ENEL, in buono stato di manutenzione ed esente da difetti. A tale scopo si redige apposito verbale, nel quale viene verificato lo stato e la consistenza del locale, degli accessi, della struttura, a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. La concessione si intende fatta solo in riferimento alla parte interna del locale assegnato. Il Consorzio si riserva la libera disponibilità delle aree esterne, senza che il concessionario possa avanzare pretese di sorta o comunque opporre eccezioni di qualsiasi natura.
4. La concessione del locale s'intende assentita esclusivamente nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. intendendosi che interventi e accessi effettuati da imprese appaltatrici del concessionario si intenderanno eseguiti direttamente da Enel Distribuzione S.p.A. che sarà pertanto ritenuta responsabile di ogni situazione conseguente ai predetti interventi/accessi.

Romagna Acque -
Società delle Fonti S.p.A.
C.F. e P.IVA - Reg. Impr. Forlì-Cesena
00337870406 - R.E.A. 255969
Capitale Sociale int. vers.
€ 375.422.520,90

Sede Legale
Piazza del Lavoro, 35
47122 Forlì
tel.: 0543.38411
fax: 0543.38400
mail: mail@romagnacque.it
pec: mail@pec.romagnacque.it
www.romagnacque.it

Società certificata
Sistemi di gestione
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 50001



ROMAGNA ACQUE SOC. FONTI



FORLÌ SEDE

Nr.0004379 Data 10/05/2016

Tit. G1 Partenza

ARPAE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Ravenna

Piazza Caduti per la Libertà, 2

48121 RAVENNA

aoora@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico a 15 kV denominato "collegamento in cavo sotterraneo ad elica visibile, per l'inserzione della cabina CELLIERE" in località Fosso Ghiaia nel Comune di Ravenna. Parere favorevole condizionato per il superamento delle problematiche d'interferenze con l'Acquedotto della Romagna 4Lsub24.

Con riferimento alla nota di convocazione della Conferenza di Servizi trasmessa da Codesta Agenzia in data 03/05/2016 relativamente alla Pratica n. 3729/2016 si comunica che questa società ha già trasmesso ad Enel S.p.A. l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

La scrivente società, per quanto di sua competenza, ribadisce pertanto il proprio parere favorevole condizionato all'adozione delle prescrizioni impartite per la risoluzione dell'interferenza tra l'impianto elettrico a 15kV per l'inserzione della cabina Celliere in località Fosso Ghiaia e l'Acquedotto della Romagna.

Quale contributo della scrivente società ai lavori della Conferenza di Servizi convocata da Codesta Agenzia per il giorno 24/05/2016, si trasmette copia della autorizzazione con prescrizioni trasmessa dalla scrivente con nota prot. N.2724 del 17/03/2016 e già sottoscritta in segno di accettazione da parte di Enel S.p.A.

Distinti saluti.

IL RESP. AREA LAVORI
AFFIDAMENTI E PATRIMONIO

(Ing. Guido Gori)



Enel-DIS-22/03/2016-0192332

Romagna Acque -
Società delle Fonti S.p.A.
C.F. e P.IVA - Reg. Impr. Forlì-Cesena
00337870406 - R.E.A. 255969
Capitale Sociale int. vers.
€ 375.422.520,90

Sede Legale
Piazza del Lavoro, 35
47122 Forlì
tel.: 0543.38411
fax: 0543.38400
mail: mail@romagnacque.it
pec: mail@pec.romagnacque.it
www.romagnacque.it

Società certificata
Sistemi di gestione
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 50001



ROMAGNA ACQUE SOC. FONTI



FORLÌ SEDE
Nr.0002724 Data 17/03/2016
Tit. G1 Partenza

Spett.le
ENEL Distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Via Spoleto sn
Casella Postale, 229
00071 POMEZIA RM

INVIO PER PEC: eneldistribuzione@pec.enel.it

Oggetto: Autorizzazione per la realizzazione di attraversamento superiore con elettrodotto a 15kV (MT) dell'Acquedotto della Romagna DN 900 mm per l'inserzione della cabina "CELLIERE" in località Fosso Chiaia, nel Comune di Ravenna. Rif. ENEL ZORA/0960-ATT. Codice Rintracciabilità 81414906L.
Pratica d'interferenza N.04/2016.

In esito alla richiesta trasmessa con nota prot. N° 132818 del 26/02/2016 pervenuta in data 09/03/2016 e dall'analisi del disegno di progetto N.500670 si comunica a Codesta Società l'autorizzazione ai lavori in oggetto nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) la posa in opera delle linee elettriche dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti relative agli attraversamenti tra sotto servizi e pertanto ad una profondità tale da garantire sufficiente distanza dall'Acquedotto della Romagna che in quel tratto è costituito da una tubazione in ghisa sferoidale di DN 900 mm e che risulta affiancata da un tubo in PE di DN 63 mm contenente un cavo a fibre ottiche per segnalazioni. La condotta idrica risulta posata ad una profondità di 4,40 metri misurata, a meno di eventuali modificazioni del terreno nel frattempo intervenute, tra la quota di campagna e l'estradosso del tubo;
- 2) come evidenziato nel disegno di progetto, la posa del cavidotto elettrico sarà effettuata tra Via Masullo e il fosso Celliere senza interessare i manufatti dell'Acquedotto presenti in zona. Nel tratto di attraversamento e per tutta la larghezza della fascia di rispetto di 9,00 m il cavidotto elettrico in sovrappasso all'acquedotto sarà protetto mediante un **bauletto in cls dello spessore minimo di 15 cm** ($R_{ck} > 150 \text{ kg/mm}^2$); nella fase di rinterro il cavidotto dovrà essere segnalato mediante nastro monitore colorato interrato ad opportuna profondità;
- 3) resta inteso che sia durante i lavori che dopo la realizzazione delle opere in oggetto, dovrà essere garantito, al personale di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., il passaggio per l'esecuzione delle ispezioni ai manufatti dell'Acquedotto presenti in zona;
- 4) qualsiasi altro manufatto di servizio non evidenziato nel disegno di progetto dovrà essere realizzato al di fuori della fascia di inedificabilità di 9,00 metri complessivi (4,50 m per parte dall'asse della condotta);
- 5) si mette in evidenza che il procedere incautamente all'esecuzione di scavi potrebbe causare gravi disagi al servizio di approvvigionamento idrico dell'Acquedotto della

Romagna e che tutte le responsabilità derivanti da danni a cose e persone che dovessero verificarsi durante i lavori in oggetto restano a carico di Codesta Società richiedente. Pertanto si invita ad operare scavi in prossimità dell'Acquedotto con estrema cautela, particolare diligenza, prudenza e perizia;

- 6) per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria alla condotta questa Società potrà richiedere la rimozione delle opere oggetto della presente autorizzazione riconoscendo le spese necessarie per lo spostamento del sotto servizio solo se realizzato conformemente alle prescrizioni impartite;
- 7) le prescrizioni e le informazioni contenute nella presente autorizzazione devono essere messe a disposizione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art.92 del D.Lgs. n°81 del 9 aprile 2008) qualora previsto;
- 8) **il rilascio della presente autorizzazione con prescrizioni ha validità per i soli rapporti con il richiedente per cui l'esecuzione delle opere resta condizionata all'ottenimento di tutte le concessioni ed autorizzazioni fornite dalle competenti autorità.**

I sopralluoghi se ritenuti necessari dovranno essere concordati con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori contattando il referente Servizio Patrimonio al numero tel.0543-38453 oppure al fax 0543.38400.

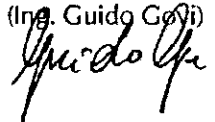
Resta inteso che le informazioni fornite dai tecnici di Romagna Acque durante i sopralluoghi preliminari ed in corso di realizzazione delle opere non sollevano in alcun modo Codesta Società richiedente dalla responsabilità derivante da eventuali danni arrecati agli impianti di proprietà di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

Prima dell'inizio dei lavori in corrispondenza della condotta idrica la Società richiedente dovrà restituire copia della presente autorizzazione con prescrizioni a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., opportunamente controfirmata in segno di accettazione.

Distinti saluti.


Per accettazione
(ENEL zona di **Ravenna**) Distribuzione
Infrastrutture e Reti Italia
Distribuzione Territoriale Rete Emilia Romagna e Marche
Progettazione, Lavori e Autorizzazioni
Claudio Sovenni
Il Responsabile

Il Responsabile Area
Lavori, Affidamenti e Patrimonio
(Ing. Guido Goyi)



Allegati:

- copia della presente autorizzazione da restituire controfirmata in segno di accettazione;
- stralci planimetrici e profilo longitudinale Acquedotto della Romagna.



A160311 Enel Fosso Ghiaia.doc

COMUNE DI RAVENNA

Codice Fiscale n. 00354730392

PG.n.108399/2016

Repertorio n. 1803

**CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO,
PER LA POSA ED IL MANTENIMENTO DI CAVO INTERRATO A 15 KV, PER IL
COLLEGAMENTO DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE,
DENOMINATA CELLIERE, IN RAVENNA - VIA MASULLO SN, A FAVORE DI
E-DISTRIBUZIONE S.P.A..**

Ravenna, 14 SET. 2016

La sottoscritta Gloria arch. Dradi, nata a Ravenna il 06/10/1954, che agisce nel nome
e per conto del Comune di Ravenna, ai sensi dell'art.107 - 3° comma del D.Lgs.
n°267 del 18.08.2000 e dell'art.43 dello Statuto del Comune di Ravenna, nella sua
qualità di Dirigente del Servizio Patrimonio, per dare esecuzione alla determinazione
dirigenziale n. 104 del 25/07/2016, divenuta esecutiva in pari data, avente
PG.n.108399/2016, con la quale si è disposto di concedere l'occupazione del suolo
pubblico di cui trattasi,

e-distribuzione
Infrastrutture e Reti Italia
MacroArea Territoriale Nord
Zona di Forlì - Ravenna

Marcello Argnani
Responsabile

CONCEDE

alla società **e-distribuzione S.p.A.** (già ENEL Distribuzione S.p.A.), società con socio
unico soggetta a direzione e coordinamento di ENEL S.p.a., con sede legale in
Roma, alla via Ombrone n. 2, capitale sociale Euro 2.600.000.000,00
(duemiliardiseicentomilioni virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale,
partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05779711000, con
REA n.922436, rappresentata nel presente atto dal sig. Argnani Marcello, nato a Forlì
il 7/05/1961, in qualità di Procuratore della Società, quale Responsabile dell'Unità
Organizzativa Zona, affidata nell'ambito del Dipartimento Territoriale Rete, domiciliato

per la carica presso la sede sociale, autorizzato in virtù di procura autenticata nella firma dal dott. Nicola Atlante, Notaio in Roma, in data 30/12/2014, rep.n.49594, raccolta n.24469, registrata all'Ufficio delle Entrate di Roma 5 l'8/01/2015 al n.161 serie 1T; si precisa che detta procura è stata conferita dalla società ENEL Distribuzione S.p.A. che, con verbale a rogito Notaio Nicola Atlante di Roma in data 14 giugno 2016, rep.n.52420/26086, registrato a Roma 5 il 22/06/2016 al n.8866 1T e depositato nel Registro delle Imprese di Roma in data 30 giugno 2016, ha variato la propria denominazione in e-distribuzione S.p.A.;

l'occupazione permanente di mq. 9,00 (m. 18 x m. 0,5) di suolo pubblico, appartenente al patrimonio indisponibile comunale, sito in Ravenna - Via Masullo SN, distinto al C.T. del Comune di Ravenna, Sez. Savio, Foglio 23, Mappali 154/parte e 155/parte, per la posa ed il mantenimento di un cavo interrato a 15 kV per il collegamento della cabina elettrica di trasformazione denominata CELLIERE, in Ravenna - Via Masullo SN, meglio indicato nelle allegate planimetrie, alle seguenti condizioni:

1. La presente concessione decorre dalla firma del presente atto, ossia dal **14 SET. 2016**, con scadenza il 31/12/2024; al termine, scadrà, senza bisogno

di preventiva disdetta e l'area dovrà essere riconsegnata in pristino stato;

2. per l'utilizzo dell'area, il concessionario dovrà, in base al regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, provvedere al pagamento della TOSAP, qualora dovuto secondo le norme di legge, nonché presentare apposita denuncia (entro 30 giorni dal rilascio della presente concessione), direttamente alla Società "Ravenna Entrate S.p.A." sita a Ravenna in via Magazzini Anteriori n° 1/3/5, concessionaria del servizio di riscossione del tributo;

3. il pagamento della TOSAP dovrà essere corrisposto annualmente in un'unica

soluzione e potrà essere soggetto a variazioni per eventuali modifiche tariffarie adottate con atti deliberativi;

4. Qualora, alla scadenza, il concessionario intendesse chiedere il rilascio di un'ulteriore concessione, dovrà avanzare, con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza, specifica richiesta al Servizio Patrimonio. In caso contrario, la concessione s'intenderà automaticamente scaduta e l'area dovrà essere riconsegnata alla proprietà in pristino stato;

5. Il mancato pagamento della TOSAP comporterà la revoca della concessione e la riscossione della tassa con le modalità e sanzioni previste dalla legge;

6. Qualora la tassa venisse a cessare a seguito di modifiche legislative, verrà applicato un canone di concessione;

7. Il Comune di Ravenna si riserva di esercitare, mediante i propri uffici, adeguate attività di controllo, affinché sia mantenuta la corretta destinazione;

8. Il concessionario è costituito custode dell'area concessa. Egli si impegna a mantenerla pulita ed ordinata e a riconsegnarla in pristino stato alla scadenza;

9. Il concessionario esonera l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone, animali o cose, derivanti dall'uso dell'area concessa; inoltre, il Comune di Ravenna viene completamente sollevato da qualsiasi responsabilità di tipo penale o civile che dovesse derivare dall'attività dell'immobile in argomento;

10. Alla scadenza della concessione o in caso di revoca, il concessionario dovrà lasciare immediatamente l'area libera ed in pristino stato e non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o abbuono di alcun genere;

11. Il Comune di Ravenna si riserva, in ogni caso, la facoltà di rientrare in possesso dell'area in qualsiasi momento, senza che ciò comporti obbligo di corresponsione

e-distribuzione
Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Nord
Zona di Forlì - Ravenna

Marcello Argnani
Il Responsabile

M Argnani

Argnani

d'indennità alcuna;

12. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima della prevista scadenza, dandone comunicazione scritta al Comune di Ravenna, con un anticipo di almeno sei mesi;

13. L'inadempienza, da parte del concessionario, di uno dei patti contenuti nel presente atto, produrrà, ipso jure, la sua revoca;

14. Eventuali controversie, che dovessero insorgere in relazione al presente atto, saranno devolute alla competenza esclusiva del TAR dell'Emilia-Romagna;

15. Tutte le spese, inerenti e conseguenti il presente atto, sono a carico del concessionario.

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

p. IL COMUNE DI RAVENNA

[Signature]

Per accettazione

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Nord
Zona di Forlì - Ravenna

p. IL CONCESSIONARIO

[Signature]
Marcello Argnani
Il Responsabile

Si approvano, specificamente, a norma dell'art. 1341 del Codice Civile le clausole di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14).

p. IL CONCESSIONARIO

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Nord
Zona di Forlì - Ravenna

[Signature]
Marcello Argnani
Il Responsabile

COMUNE DI RAVENNA
SERVIZIO CONTRATTI

PG.n. 108399/2016

Rep. n. 1803

Marca da bollo	Euro	32,00=
Dir. Segreteria	Euro	0,52=
Dir. Scritturazione	Euro	6,24=
Imposta Registro	Euro	=
Trascrizione	Euro	=
Bollo Distinta	Euro	=
Totale	Euro	38,76=
Depositare	Euro	38,76=
Differenza	Euro	=====

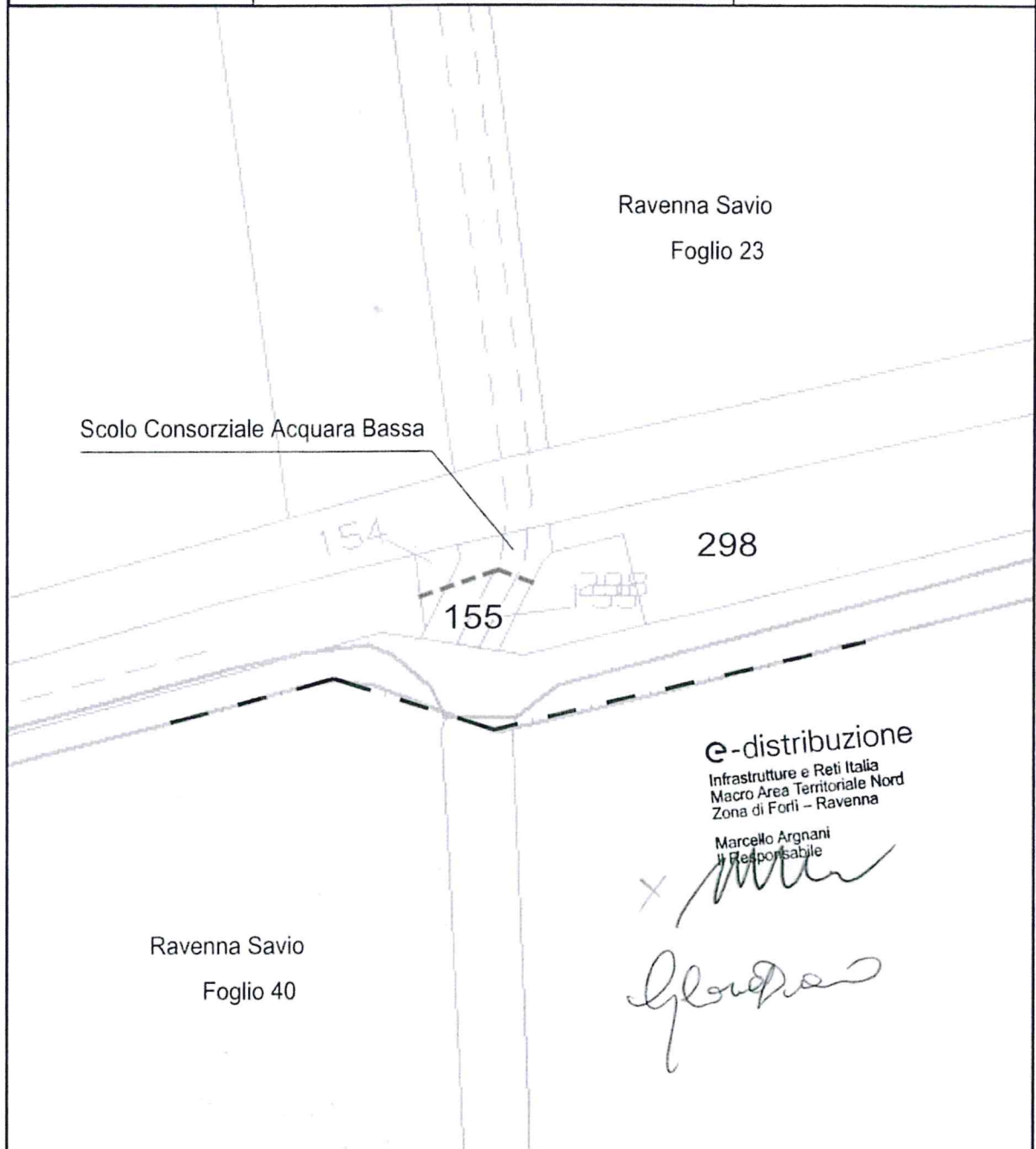
Q. DEL 7/9/2016

[Signature]



DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE NORD EST
ZONA DI FORLÌ RAVENNA

Via Maestri del Lavoro, 1
48124 - Ravenna
Pratica numero:
ZORA / 0960 / 2



Oggetto: Concessione per la costruzione di elettrodotto - Linea a 15 kV in cavo
sotterraneo per allacciamento cabina CELLIERE nel comune di Ravenna



SCALA 1 : 1000

LEGENDA

--- Linea elettrica a 15 kV in cavo interrato

DIVISIONE CATASTALE

Comune: Ravenna
Sezione: Savio
Foglio: 23
Mappali: 154 - 155

N=-21700

Soggetto a boillo
in caso d'uso

Direzione Provinciale di Ravenna Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore SERGIO PROFETA

Vis. tel. esente per fini istituzionali

E=38700



e-distribuzione
Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Nord
Zona di Forlì - Ravenna
Marcello Argnani
Il Responsabile

X

1 Particella 154

Comune. RAVENNA C

Scala originale. 1 4000

11-Lug-2016 12 34.8

ALLEGATO N. 2

*Linea elettrica in cavo sotterraneo a 15 kV
(M.T.) per l'inserzione della cabina
"CELLIERE",
in località Fosso Ghiaia,
nel Comune di Ravenna (RA).*

PROGETTO DEFINITIVO

*Conseguenti opere ed impianti elettrici
di pubblico servizio indotti nel
Comune di Ravenna*



Enel
Distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia
Distribuzione Territoriale Rete Emilia Romagna e Marche
Progettazione, Lavori e Autorizzazioni

Claudio Soverini
Il Responsabile



REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO
1	19/11/15	AUTORIZZAZIONE	Negri G.P.	Negri G.P.
0	20/10/15	PRIMA EMISSIONE	Argnani L.	Negri G.P.

Linea elettrica in cavo sotterraneo a 15 kV
(M.T.) per l'inserzione della cabina
"CELLIERE",
in località Fosso Ghiaia,
nel Comune di Ravenna (RA).

PROGETTO DEFINITIVO

Conseguenti opere ed impianti elettrici
di pubblico servizio indotti nel
Comune di Ravenna



Enel
Distribuzione
Infrastrutture e Reti Italia
Distribuzione Territoriale Rete Emilia Romagna e Marche
Progettazione, Lavori e Autorizzazioni
Claudio Soverini
Il Responsabile

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO
1	19/11/15	AUTORIZZAZIONE	Negri G.P.	Negri G.P.
0	20/10/15	PRIMA EMISSIONE	Argnani L.	Negri G.P.



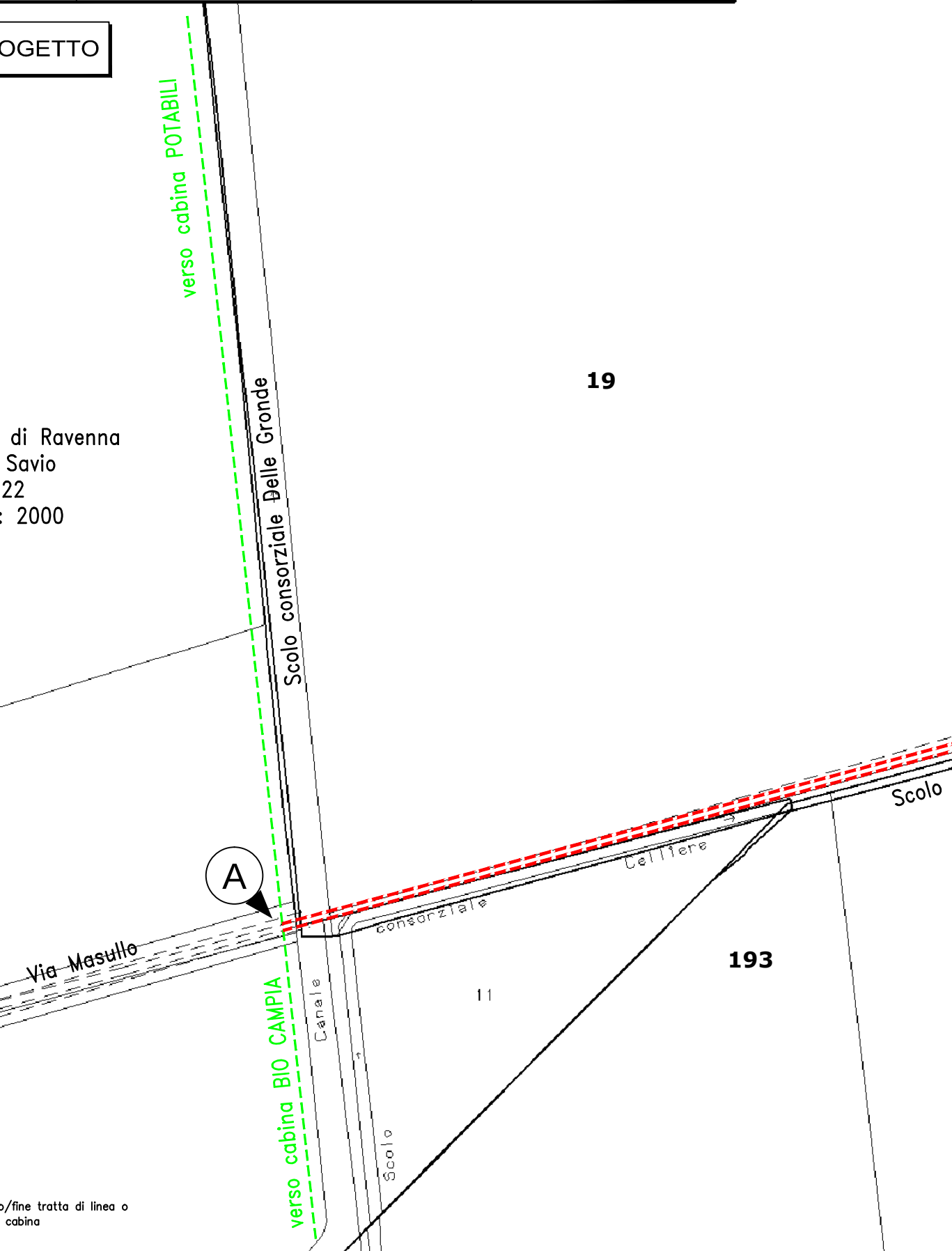
LEGENDA	Esistente	In Progetto	Da Demolire
Cabina Primaria			
Cabina Secondaria in muratura o prefabbricata			
Linea elettrica AEREA NUDA a 15 kV			
Linea elettrica in CAVO AEREO a 15 kV			
Linea elettrica in CAVO INTERRATO a 15 kV			

Limiti di intervento del piano particolareggiato

Comune di Ravenna

Localizzazione dell'area interessata

240NO



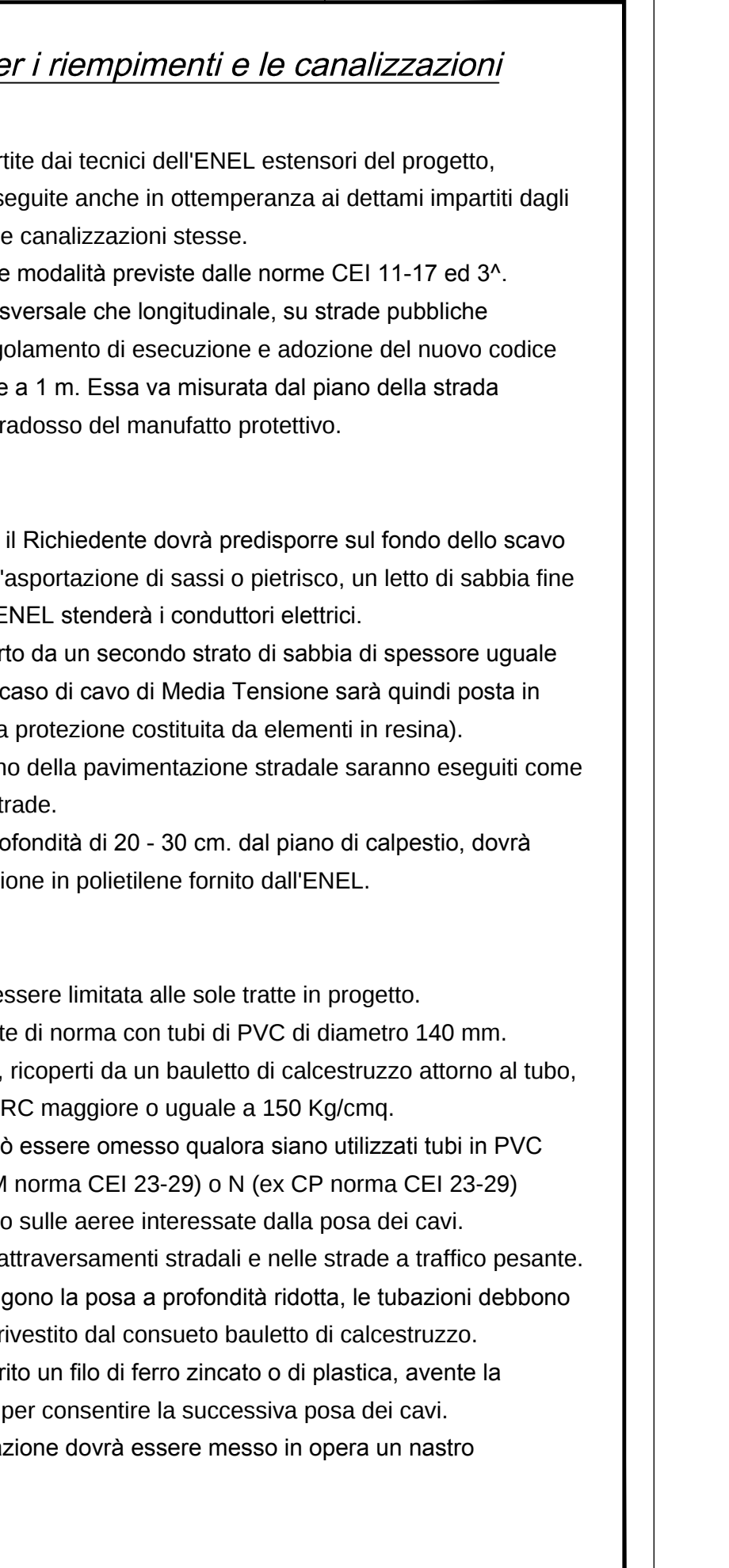
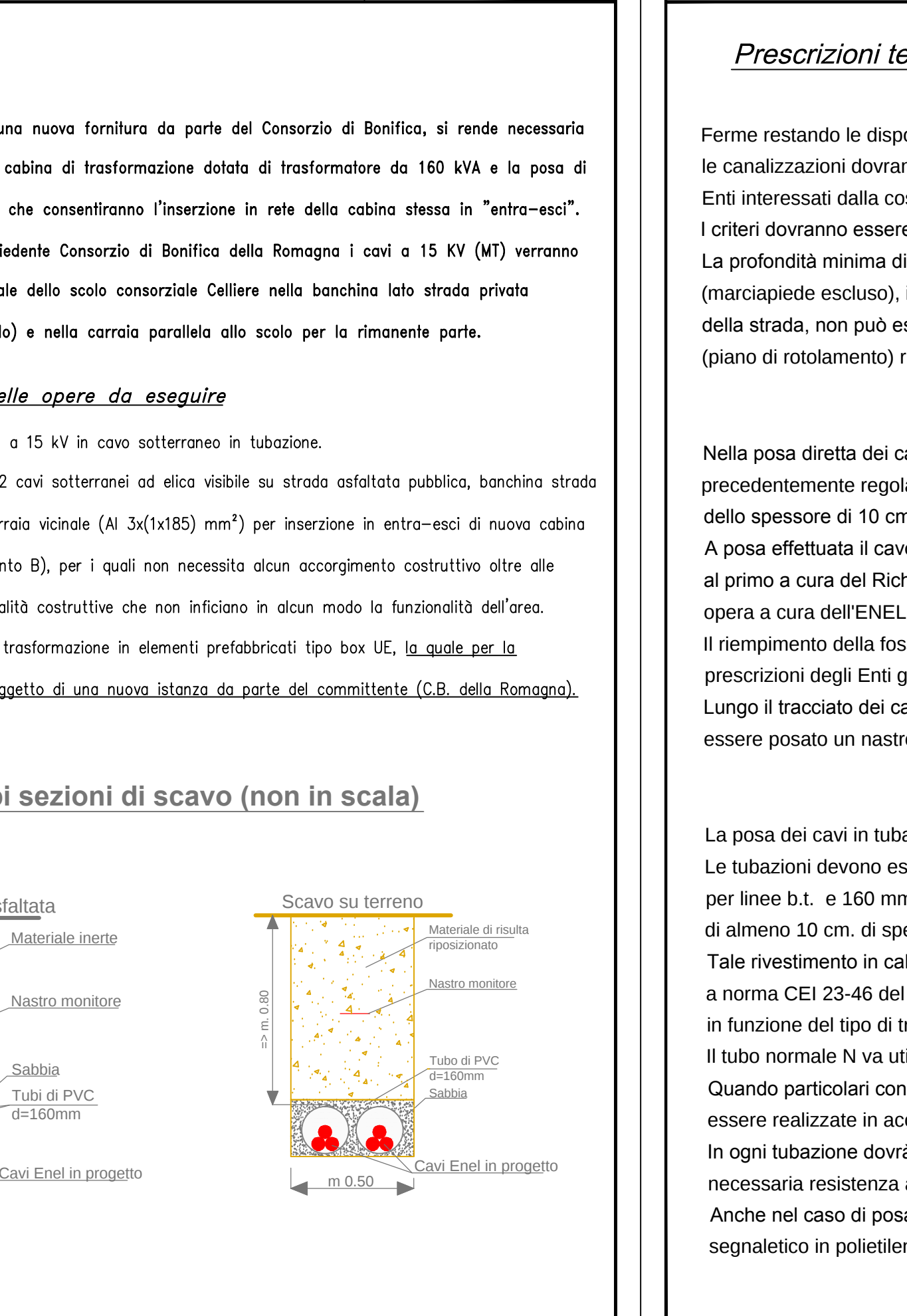
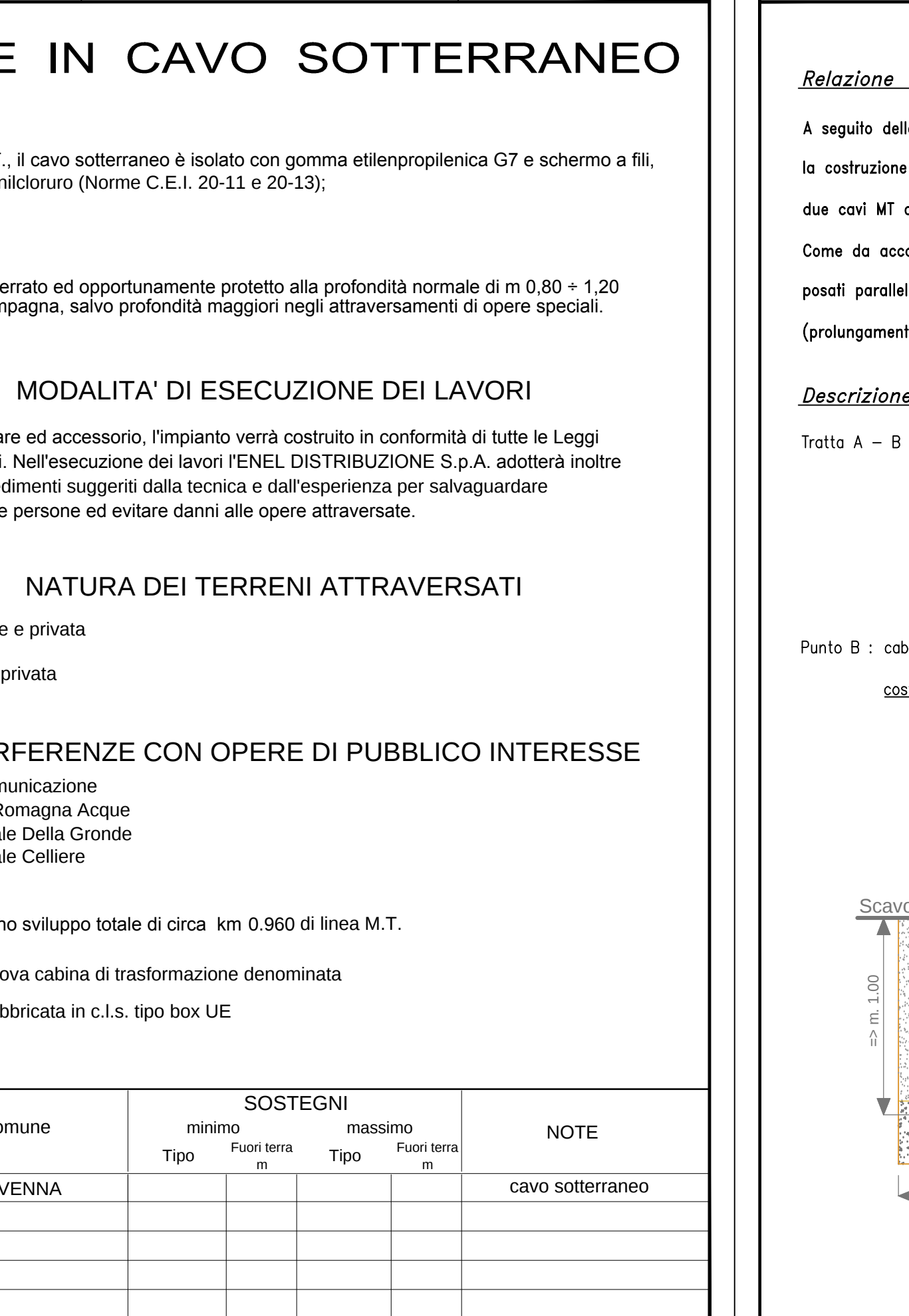
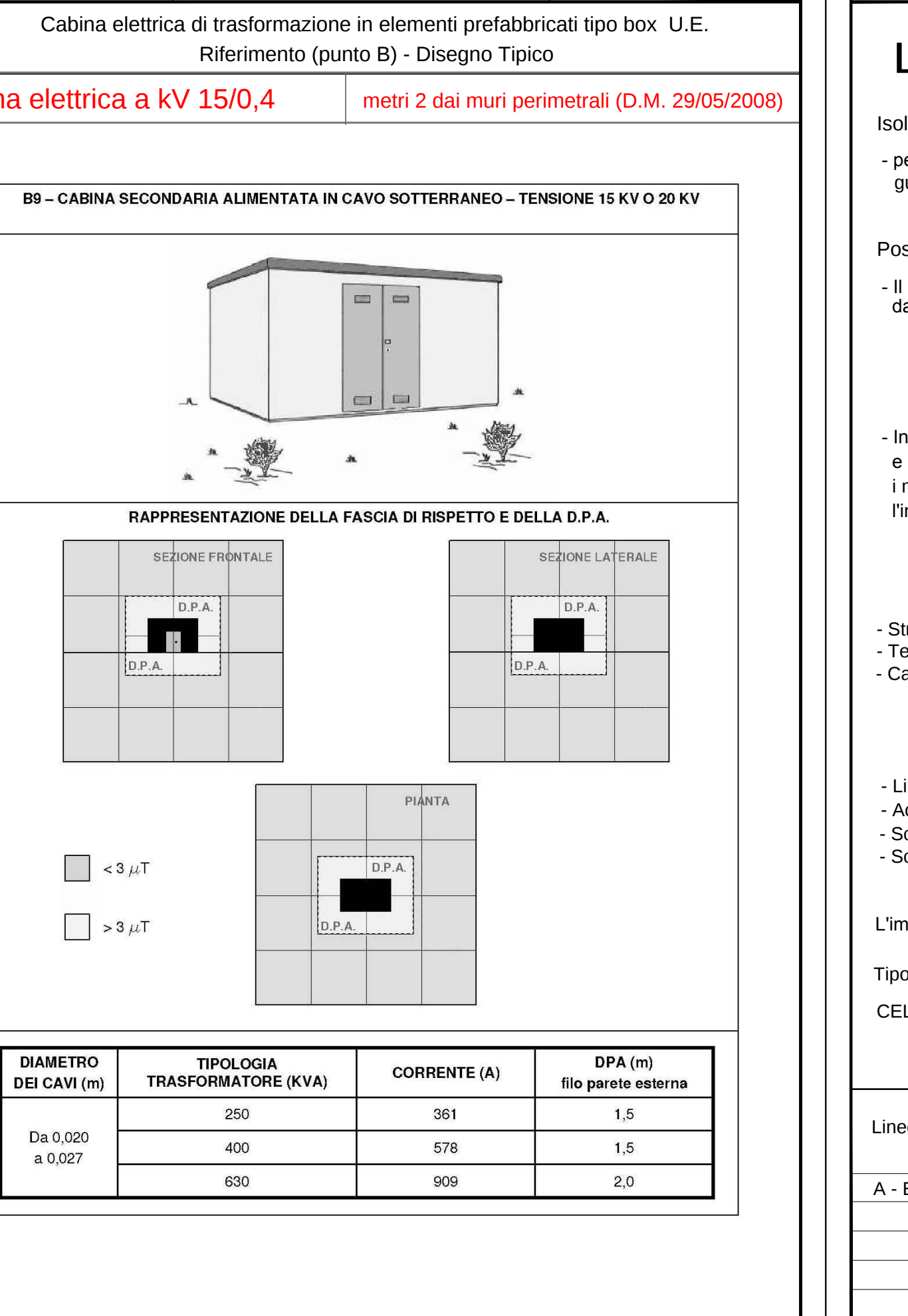
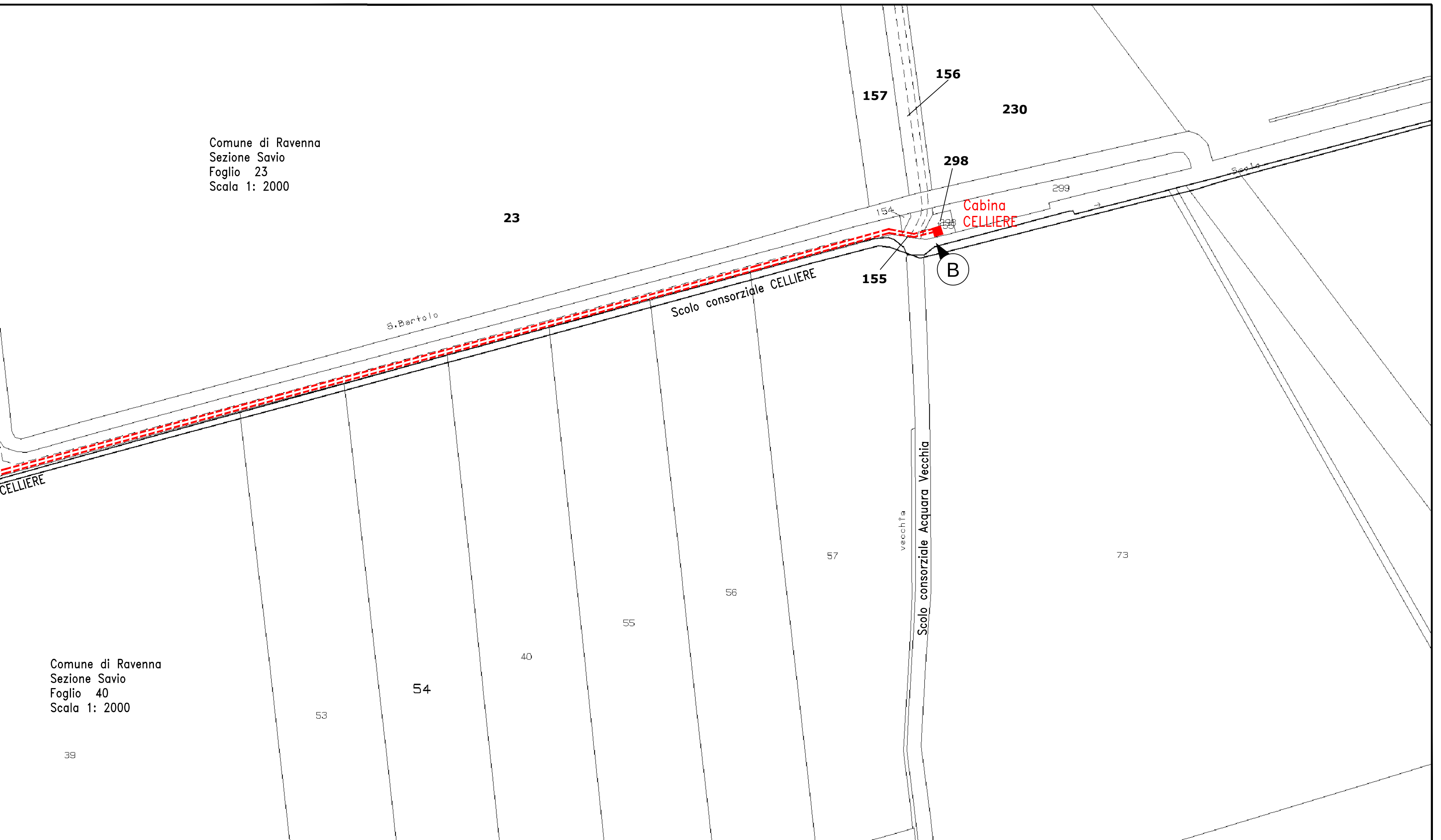
LEGENDA	Esistente	In Progetto	Da Demolire
Cabina Primaria			
Cabina Secondaria in muratura o prefabbricata			
Linea elettrica AEREA NUDA a 15 kV			
Linea elettrica in CAVO AEREO a 15 kV			
Linea elettrica in CAVO INTERRATO a 15 kV			

Limiti di intervento del piano particolareggiato

Comune di Ravenna

Localizzazione dell'area interessata

240NO



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.